

Studio n. 577-2011/C

Gli atti dello stato civile formati all'estero riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 1° dicembre 2011

Lo studio in sintesi (Abstract): *L'art. 19 del regolamento dello stato civile statuisce al primo comma che "su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera". Siffatta trascrizione, nella lettura offerta dalla circolare ministeriale n. 2/ 2001 Miacel non conferisce all'atto trascritto valore pubblicitario (in senso pieno), ma permette soltanto al cittadino straniero residente in Italia (e solo a lui) di poter ottenere il rilascio di una copia integrale di esso, senza doversi rivolgere al competente ufficio dello Stato, il cui organo lo ha formato. Aderendo a tale impostazione restrittiva, il termine "trascrizione" sarebbe stato utilizzato dal legislatore del regolamento in modo improprio, atteso che nel caso in esame esso non si riferirebbe al fenomeno dell'attribuzione di una valenza pubblicitaria ad un atto che si è formato non alla presenza dell'ufficiale di stato civile. Una siffatta lettura appare non sistematica e in contrasto con le regole generali che disciplinano l'ordinamento dello stato civile secondo il quale è unico il significato da attribuire al concetto di trascrizione. La parole "trascrizione" evoca, infatti, in sé una specifica, tecnica funzione pubblicitaria dell'atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto dall'art. 7 o.s.c. attribuito all'ufficiale dello stato civile.*

Le critiche offerte, in più occasioni, dal Consiglio Nazionale del Notariato e da alcune decisioni della giurisprudenza, in ordine alla qualificazione della natura giuridica della trascrizione di cui all'art. 19 o.s.c., sono state in parte recepite dal parere del Consiglio di Stato del giorno 8 giugno 2011, n.1732. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile) con circolare del 3 agosto 2011 n. 0010307 ha a sua volta fatto proprio tale ultimo indirizzo della giurisprudenza amministrativa con due importanti effetti: a) la possibilità dell'annotazione delle convenzioni matrimoniali (anche

ricevute all'estero) relative a cittadini stranieri residenti in Italia, a seguito della trascrizione dell'atto di matrimonio formato all'estero; b) il rilascio di copie di tali atti non solo alle parti intervenute ma anche a terzi, purché interessati.

Restano irrisolte però le questioni del ruolo della cittadinanza europea in siffatta materia, della generale valenza dell'art. 19 o.s.c. e del rilievo pubblicitario delle convenzioni matrimoniali stipulate in Italia e all'estero da cittadini stranieri non residenti in Italia.

Sommario: Introduzione; 2. I principi di tipicità dell'attività e degli atti dell'ufficiale di stato civile; 3. Gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini stranieri; 4. Gli atti di matrimonio formati all'estero e il regime delle convenzioni; 4.1. Il matrimonio contratto all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero (anche non residente in Italia); 4.2. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri residenti in Italia; 5. Le annotazioni relative ad altri atti dello stato civile formati all'estero, concernenti cittadini stranieri residenti in Italia. Cenni; 6. Conclusioni.

1. Introduzione.

La conoscibilità legale degli stati della persona fisica ed in generale di alcune specifiche vicende giuridiche (esattamente individuate) riguardanti la persona fisica è garantita innanzi tutto dai registri dello stato civile. In particolare, è proprio da siffatti registri che emerge il regime patrimoniale vigente tra due coniugi.

Il legislatore ha disciplinato la materia con il d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ⁽¹⁾ (in breve appresso o.s.c.) ⁽²⁾, che ha dettato le regole per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, senza peraltro definire in alcuno dei 110 articoli la nozione di stato civile della persona.

L'attività dell'ufficiale dello stato civile consiste nella registrazione degli atti, che può assumere la forma dell'iscrizione, della trascrizione o dell'annotazione e nella certificazione che concerne tanto il rilascio dei certificati quanto quello delle copie e degli estratti ⁽³⁾.

2. I principi di tipicità dell'attività e degli atti dell'ufficiale di stato civile.

Prima di procedere nell'individuazione dell'ambito applicativo dell'art. 19 o.s.c., regola cardine della materia, è opportuno delineare i principi essenziali che animano il tessuto normativo dello stato civile.

Va subito precisato che dalla lettura delle norme del regolamento dello stato civile emerge innanzi tutto quale canone generale il principio di tipicità dell'attività dell'ufficiale dello stato civile che informa interamente il suo agire dalla compilazione dell'atto alla modulazione del suo contenuto sino all'inserzione degli stessi atti nei registri dello stato civile.

E' opportuno, allora, tracciare il significato peculiare che hanno i termini iscrizione, trascrizione e annotazione in materia di stato civile⁽⁴⁾.

Si intende, infatti, "iscrizione" l'attività dell'ufficiale di stato civile tesa alla formazione di un "atto" inerente lo stato della persona, sulla base delle dichiarazioni a lui direttamente effettuate dai dichiaranti, previa verifica dei presupposti di legge sui quali si fondano. Si tratta della formalità che permette, in altre parole, l'accesso ai registri dello stato civile degli atti formati direttamente dal pubblico ufficiale che esegue la formalità. In senso più efficace, l'iscrizione ha ad oggetto gli atti formati dallo stesso ufficiale dello stato civile⁽⁵⁾.

Si reputa "trascrizione" l'attività compiuta dall'ufficiale di stato civile rivolta alla registrazione di un atto proveniente da altro ufficiale dello stato civile che lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata. La trascrizione degli atti e dei provvedimenti si compie mediante verbalizzazione dell'atto o del provvedimento; nel verbale è riprodotto integralmente l'atto nelle ipotesi nelle quali ciò sia espressamente previsto; altrimenti è brevemente riassunto a cura dell'ufficiale dello stato civile⁽⁶⁾. La trascrizione può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta o dalla pubblica autorità (art. 12 o.s.c.).

Si definisce, infine, "annotazione" l'attività di modifica dello stato personale di un soggetto per effetto di fatti o atti sopravvenuti nel tempo; la peculiarità di tale istituto è rappresentata dal fatto che ad essa il legislatore del codice civile ha dedicato specificamente l'art. 453 c.c. il quale statuisce che "nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto nei registri se non è disposta per legge ovvero se non è ordinata dall'autorità giudiziaria"⁽⁷⁾, differenziando in modo netto le iscrizioni e le trascrizioni, che sono consentite solo esclusivamente allorché la legge le consenta esattamente⁽⁸⁾.

L'espressione "ordinate dall'autorità giudiziaria" concerne, poi, il potere di disporre l'esecuzione delle registrazioni nello stato civile delle fattispecie pur tipizzate laddove esse, anche se imposte dalla legge, siano state per una qualsiasi ragione per avventura omesse dall'organo amministrativo richiestone o tenuto per legge.

Va inoltre precisato a proposito delle annotazioni che il termine "legge" (indicato nel menzionato art. 453 c.c. quale fonte) va comunque inteso in senso sostanziale e quindi ampio⁽⁹⁾.

Dall'esame dell'art. 453 c.c., disposizione non abrogata e dunque tuttora vigente, si può desumere, innanzi tutto, il carattere accessorio dell'annotazione rispetto alla iscrizione ed alla trascrizione, e conseguentemente il fatto che la regolarità dell'annotazione presupponga necessariamente, proprio in forza della sua complementarità, quella dell'atto iscritto o trascritto al quale essa accede ⁽¹⁰⁾. Va, al riguardo, poi, ribadito che proprio in virtù dell'accessorietà dell'annotazione rispetto all'iscrizione o alla trascrizione alla quale accede, dall'esistenza di un'annotazione discende una semplice presunzione in ordine al contenuto dell'atto annotato, unico ed effettivo elemento per provare l'esistenza effettiva dello *status* in esso consacrato ⁽¹¹⁾.

La *lectio* dell'art. 453 c.c. permette da ultimo di ribadire il principio generale della tassatività della forma degli atti dello stato civile: se nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto nei registri se non è disposta per legge ovvero se non è ordinata dall'autorità giudiziaria, ancor più nessun atto non tipizzato dall'ordinamento giuridico può avere accesso attraverso l'iscrizione o la trascrizione nei registri dello stato civile.

Va ricordato poi che l'annotazione presuppone di massima un atto iscritto o trascritto. Sebbene tale sia la regola generale è possibile rinvenire alcune ipotesi eccezionali nelle quali si deve provvedere all'annotazione pur in assenza di un atto regolarmente trascritto o iscritto ⁽¹²⁾.

Accanto alla tipizzazione delle attività dell'ufficiale dello stato civile, un ulteriore canone, mutuato dall'ordinamento dello stato civile previgente, è costituito dal principio della tipicità degli atti e del loro contenuto

Sono, insomma, tipici non solo gli atti da inserire nei registri dello stato civile, ma è tipico anche il loro contenuto.

L'ordinamento dello stato civile – in linea con un tale assunto - contiene l'esatta indicazione delle tipologie di atti che possono astrattamente essere registrati (nelle sole forme anch'esse peculiari dell'iscrizione, della trascrizione e dell'annotazione) relativi alla cittadinanza, alla nascita, al matrimonio ed alla morte.

Gli atti da iscrivere, trascrivere, ed annotare, quindi, non solo devono essere solo ed esclusivamente quelli che la legge prevede e descrive, ma anche il loro contenuto non può che esser quello che la legge prescrive in modo analitico ⁽¹³⁾ nell'o.s.c., salvo quanto è prescritto da altre particolari disposizioni ⁽¹⁴⁾. Ogni altra indicazione contenutistica è considerata estranea all'atto e quindi priva di valore, come statuisce espressamente l'art. 451 del codice civile, ultimo comma.

Tale assunto trova ulteriore rafforzamento nel 3° comma dello stesso articolo 11 o.s.c. che statuisce inoltre il divieto di enunciare negli atti di cui l'ufficiale di stato civile è richiesto, "dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle stabilite o permesse per ciascun atto"⁽¹⁵⁾.

Ulteriore conferma è poi possibile rinvenire nella disciplina speciale delle annotazioni contenuta nell'art. 102 o.s.c.⁽¹⁶⁾.

Ebbene, la locuzione "ordinate dall'autorità giudiziaria", contenuta in ambedue le norme, non permette alla magistratura investita della questione il potere di imporre l'esecuzione di annotazioni non previste, ma solo, come già ricordato, di disporre l'esecuzione delle fattispecie tipizzate laddove esse, anche se imposte dalla legge, siano state per una qualsiasi ragione per avventura omesse dall'organo amministrativo richiestone o tenuto per legge⁽¹⁷⁾.

Non pare che un temperamento possa neppure essere individuato nell'art. 453 c.c.⁽¹⁸⁾: l'identica espressione "ordinata dall'autorità giudiziaria" non può che essere letta alla luce del sistema vigente nonostante la sua formulazione risalga alla vigenza del pregresso ordinamento dello stato civile⁽¹⁹⁾.

In tale ottica, va letto anche l'art. 12 o.s.c. che detta, infatti, le modalità di redazione degli atti.

Si tratta di una norma che ricalca a sua volta disposizioni ben più antiche e risalenti tradizioni, ormai ben consolidate: il legislatore, proprio per garantire che la tipicità del contenuto degli atti dello stato civile giunga addirittura ad essere, per così dire, sostanziale, impone che gli atti dello stato civile siano redatti secondo le formule e le modalità stabilite dal ministero dell'Interno (in luogo del Ministero di Grazia e Giustizia al quale tale compito era prima attribuito).

Viene così creata un'uniformità completa che giova alla lettura ed alla comprensione degli atti medesimi.

Il principio della tipicità del contenuto giunge, insomma, a definire non solo il contenuto degli atti, tipici anche nella forma, ma addirittura a definire le linee guida della loro modulazione e compilazione, che avranno un riflesso del tutto peculiare anche in ordine al valore probatorio del contenuto eccentrico rispetto alla previsione tipica⁽²⁰⁾. E' certo, tuttavia, che il mancato uso della formula prescritta dal Ministero non importa la nullità dell'atto dello stato civile in questione, pur lasciando intatti eventuali profili di responsabilità disciplinare dell'ufficiale che ha eseguito le formalità stesse⁽²¹⁾.

Un tale rigore si spiega soprattutto con l'esigenza di certezza pubblica che si accompagna alle attività di registrazione e conservazione degli atti e registri dello stato civile, assistite da un regime probatorio di particolare intensità; e la certezza, come rileva un'attenta Autrice⁽²²⁾, "è il

risultato dell'atto in quanto creata da esso quale verità sostanziale, non già scaturita dal segno o dal documento espressivi quale verità formale" ⁽²³⁾.

Il cerchio si chiude con l'art. 7 o.s.c. disposizione che, nell'attribuire all'ufficiale di stato civile una potestà talmente ampia da non esser più legata alle singole fattispecie nelle quali il previgente ordinamento analiticamente lo permetteva ⁽²⁴⁾, ha inteso in uno garantire il buon andamento della pubblica amministrazione e permettere un controllo di legittimità all'istante che abbia subito il rigetto della sua richiesta.

3. Gli atti dello stato civile formati all'estero relativi a cittadini stranieri.

L'art. 19 o.s.c. statuisce al primo comma che "su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera" ⁽²⁵⁾.

Il secondo comma prevede, poi, che "possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene" ⁽²⁶⁾.

Infine, il terzo comma prevede che "l'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati".

Tale intera disposizione, che concerne non solo le disposizioni relative agli atti di matrimonio (ed atti ad esso connessi) ⁽²⁷⁾, appare essere, invero, la novità essenziale dell'intero titolo IV ⁽²⁸⁾, ammettendo finalmente la possibilità, su espressa richiesta dell'interessato di procedere alla "trascrizione" di atti di stato civile esteri, ma relativi a cittadini stranieri purché naturalmente essi siano residenti in Italia. Si tratta infatti di una disposizione che ha creato notevoli difficoltà interpretative ⁽²⁹⁾.

E' di tutta evidenza il rapporto relazionale fra l'art. 19 o.s.c. e l'art. 17 o.s.c. ⁽³⁰⁾.

Quest'ultima norma, infatti, impone un obbligo di trasmissione degli atti e provvedimenti relativi al cittadino e formati all'estero, all'ufficiale di stato civile competente sulla base dei canoni in esso indicati, laddove la prima disposizione piuttosto dispone semplicemente una facoltà ("possono") dell'interessato, che sia cittadino straniero, purché certo residente in Italia ⁽³¹⁾

Appare, al riguardo, di fondamentale importanza il tentativo di ricostruire la portata di tale disposizione all'interno del sistema dell'ordinamento dello stato civile.

La questione è stata oggetto di tali valutazioni tecnico giuridiche di provenienza anche giurisprudenziale, da permettere di affermare che essa costituisca senz'altro uno dei punti nodali dell'intera disciplina dello stato civile, proprio per le conseguenze di ordine concreto che dall'adozione dell'una impostazione discendono.

Nell'arco di un decennio si è assistito ad una evoluzione della interpretazione dell'art.19 o.s.c. e della sua portata che va senz'altro nella direzione di un sistema di pubblicità degli stati della persona fisica sempre più efficace ed efficiente.

Il nucleo della questione concerne in particolare il significato tecnico giuridico da attribuire al termine "trascrizione" utilizzato in tale disposizione e le conseguenze discendenti dai risultati dell'analisi ermeneutica.

All'indomani dell'entrata in vigore del Regolamento dello Stato civile la circolare del Ministero dell'Interno Miacef n. 2/2001, affermava al proposito che "tali trascrizioni sono meramente riprodottrici di atti riguardanti i predetti cittadini stranieri formati secondo la loro legge nazionale da autorità straniera". E continuava: "Esse hanno il solo scopo di offrire agli interessati la possibilità di ottenere dagli uffici dello stato civile italiani la copia integrale degli atti che li riguardano così come formati all'estero", concludendo che conseguentemente dette trascrizioni, in quanto estranee all'ordinamento giuridico italiano, non possono mai contrastare con quest'ultimo, né con l'ordine pubblico ⁽³²⁾ e conseguentemente su tali trascrizioni "non si effettuano annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti o certificati ma, eventualmente, solamente copia integrale al diretto interessato".

Di tali atti, come trascritti ai sensi dell'art. 19 o.s.c., secondo la suddetta circolare, avrebbe potuto in definitiva esser meramente rilasciata copia integrale solo ai titolari (e giammai ad altri), e l'ufficiale dello stato civile non avrebbe potuto neppure rilasciare alcuna certificazione (neppure all'interessato) ⁽³³⁾.

Siffatta trascrizione, insomma, nella lettura offerta dalla circolare ministeriale non conferisce all'atto trascritto valore pubblicitario (in senso pieno), ma permette al cittadino straniero residente in Italia (e solo a lui) di poter ottenere il rilascio di una copia integrale di esso, senza doversi rivolgere al competente ufficio dello Stato, il cui organo lo ha formato. Si tratta, insomma, di una disposizione di favore nei confronti dei cittadini stranieri al fine di agevolarli nella produzione di documenti alla pubblicità amministrazione ⁽³⁴⁾, contemperando tale esigenza con il timore di non imporre agli ufficiali dello stato civile un'attività "non certamente agevole e destinata, alla luce del fenomeno migratorio, a divenire sempre più onerosa" ⁽³⁵⁾.

Le conseguenze evidenti di una siffatta impostazione sono tre: a) l'impossibilità di integrare gli atti trascritti con l'attività di annotazione successiva; l'ufficiale di stato civile potrà semmai procedere a ritrascrivere ulteriori atti aventi le medesime caratteristiche di formazione e provenienza estera, ma non potrà annotare alcunché a tali documenti trascritti⁽³⁶⁾; il limite appare, poi, del tutto evidente in relazione alle eventuali convenzioni matrimoniali successive stipulate in Italia; b) solo i soggetti menzionati nell'atto possono richiedere copia (integrale) del documento medesimo, senza possibilità di ottenere altre certificazioni di natura diversa; c) la trascrizione di siffatti atti di provenienza estera sarebbe, comunque, soggetta al vaglio di conformità dell'ordine pubblico internazionale, salvo quanto verrà ricordato in seguito.

Tale impostazione, pur diligentemente seguita dagli ufficiali dello stato civile⁽³⁷⁾, è stata oggetto di numerose critiche, anche da parte di pratici⁽³⁸⁾, che hanno trovato prima espressione in un primo studio del Consiglio Nazionale del Notariato⁽³⁹⁾, ribadito successivamente da un successivo contributo con analoghi toni⁽⁴⁰⁾, ed hanno poi trovato riscontro in alcune pronunce della giurisprudenza di merito ed in dottrina⁽⁴¹⁾.

E' opportuno, allora, ripercorrere i passi del cammino interpretativo sino ad oggi percorsi.

Il primo requisito richiesto dalla norma è, dunque, rappresentato dalla regolare residenza in Italia dello straniero istante, il quale dovrà accompagnare l'atto del quale chiede la trascrizione con la sua traduzione e legalizzazione, se richiesta⁽⁴²⁾. A differenza dell'art. 17 o.s.c., prima ricordato, che consente la trasmissione di "atti e provvedimenti", la richiesta dello straniero residente in Italia, proposta ai sensi dell'art. 19 o.s.c., potrà, invece, riguardare solo ed esclusivamente "atti"⁽⁴³⁾.

Lo straniero deve evidentemente, inoltre, essere in possesso del permesso o di una carta di soggiorno, anche se non è precisata al proposito alcuna limitazione soggettiva, oltre la qualità di residente, di essere regolarmente soggiornante.

L'interpretazione dell'art. 19 o.s.c. che deriva dalla ricordata circolare del Ministero dell'Interno, appare invero, semplicemente ispirata alla (esclusiva) esigenza di ridurre la portata.

Addirittura, lo stesso termine "trascrizione"- aderendo a tale impostazione restrittiva proveniente appunto proprio dall'amministrazione – sarebbe stato utilizzato dal regolamento in modo improprio, atteso che nel caso in esame non si riferirebbe al fenomeno dell'attribuzione di una valenza pubblicitaria ad un atto che si è formato non alla presenza dell'ufficiale di stato civile, ma molto più modestamente offrirebbe semplicemente la possibilità allo straniero residente e soltanto a lui, di aver copia di un atto estero che lo riguarda, senza che tuttavia lo stesso atto divenga con ciò opponibile ai terzi, benché appunto "trascritto" nei pubblici registri.

Una tale lettura appare talmente rigorosa e ristretta da far sembrare del tutto irrilevante la trascrizione dei detti atti nel nostro ordinamento giuridico da parte dello straniero, al di là dei dubbi in ordine alla creazione normativa in tali ipotesi di una sorta di funzione “meramente riproduttiva” devoluta a siffatta formalità. Essa suscita, infatti, parecchie perplessità, proprio perché ne discende una sorta di strozzatura del sistema, che inibisce in prima battuta l’accesso pieno nel sistema della pubblicità e, quindi, della conoscibilità da parte degli *omnes*, ad una congerie di fatti, eventi e dichiarazioni, pur rilevanti dal punto di vista dello stato che sarebbe, invece, certamente stato fortemente opportuno far oggetto di rigorosa verifica da parte di un funzionario competente prima di consentirvi ingresso pieno nei registri di stato ed in secondo luogo impedisce addirittura la modificazione ed integrazione con atti e provvedimenti successivi di stati non emersi in modo pieno nel sistema dello stato civile.

La richiesta di trascrizione tesa ad ottenere, secondo una tale impostazione, in fondo la mera possibilità successiva di un successivo rilascio della copia conforme da parte dell’ufficiale di stato civile dell’atto estero trascritto, non sembra costituire, allora, una novità copernicana nel sistema dello stato civile ormai consolidato quale risultante dalle varie norme succedutesi nel tempo⁽⁴⁴⁾.

La dottrina⁽⁴⁵⁾ che ha affrontato la questione, infatti, dubita che ad una “trascrizione” sia pure di un atto estero, da parte di uno straniero residente, non possano riconnettersi effetti di tipo pubblicitario per così dire “pieni” e che il terzo comma dell’art. 19 o.s.c., costituisca invero il limite del potere del pubblico ufficiale che ha proceduto alla trascrizione e contestualmente anche del diritto dello straniero ad ottenerla.

Appare del tutto preferibile proporre una lettura diversa, ma paradossalmente più aderente al sistema ed al significato “proprio” delle parole alle quali il legislatore ha fatto ricorso.

L’impiego del termine “trascrizione”, inoltre, ha una duplice valenza: esso richiama chiaramente da una parte un’attività tipica dell’ufficiale dello stato civile, compiuta dall’ufficiale di stato civile e diretta alla registrazione di un atto proveniente da ufficiale dello stato civile (estero) che lo ha direttamente ricevuto oppure da altra autorità a ciò legittimata, atto da presentarsi unitamente alla traduzione italiana ed alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.

La trascrizione degli atti (formati all’estero) si compirebbe, quindi, mediante la verbalizzazione dell’atto; unica peculiarità sarebbe costituita dal fatto che nel verbale dovrebbe essere sempre eccezionalmente riprodotto integralmente l’atto, proprio per l’esatta previsione normativa, con conseguente preclusione dell’inserimento per riassunto dell’atto.

La parola “trascrizione” richiama, poi, una specifica funzione pubblicitaria dell’atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto dall’art. 7 o.s.c. attribuito all’ufficiale dello stato civile⁽⁴⁶⁾.

Una siffatta interpretazione restrittiva discende da un timore, che in concreto è del tutto infondato. E’ destituita, infatti, di fondamento la preoccupazione che attraverso siffatte trascrizioni possano ottenere accesso atti contrastanti con l’ordinamento giuridico.

Detti atti, infatti, pur presentati dagli interessati per la trascrizione, nonostante siano estranei all’ordinamento italiano, non possono mai contrastare con quest’ultimo, né con l’ordine pubblico, legittimando in tali fattispecie chiaramente il rifiuto (ai sensi dell’art. 7 o.s.c.) da parte dell’ufficiale di stato civile incaricato e richiesto⁽⁴⁷⁾.

“Trascrivere” un atto nei registri di stato civile prelude, inoltre, alla possibilità di svolgere successive attività ed in specie di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a modifica od integrazione del primo, come trascritto. Qualora si accogliesse la soluzione proposta dalla ricordata circolare Miacel⁽⁴⁸⁾, tale opera integrativo – modificativa verrebbe irrimediabilmente preclusa, contraddicendo intimamente la caratteristica di un sistema di pubblicità, rivolto a costituire un sistema di conoscenze legali il più possibile certo e completo.

Il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, aderendo all’opinione qui preferita, verrebbe addirittura enfatizzato quale filtro essenziale per l’accesso al sistema di atti di provenienza estera e momento centrale per la certezza dello stato, ma aperto alle istanze sempre più frequenti provenienti dall’esterno. La circolazione di uomini e beni impone l’esistenza di un sistema di pubblicità degli stati per così dire “aperto”, non reclinato su sé stesso e “chiuso”.

La garanzia di certezza offerta dal sistema giuridico ai consociati discende, infatti, proprio dalla possibilità dell’accesso (più o meno ampio) alle fonti dell’informazione: insomma, rigore nell’inserimento dei dati non preclusioni all’accesso⁽⁴⁹⁾.

Il dato positivo permette, insomma, una lettura del termine trascrizione che abbia il carattere della pienezza: “trascrizione”, a norma dell’art. 19 o.s.c., è l’attività specifica dell’ufficiale dello stato civile svolta su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia, nel luogo ove essi richiedono e rivolta all’inserimento nei registri dello stato civile degli atti dello stato civile formati all’estero, che li riguardano.

In via esemplificativa, se il cittadino straniero risulta celibe all’anagrafe del Comune italiano di iscrizione, con la richiesta della trascrizione del proprio atto di matrimonio formato all’estero, figurerà finalmente coniugato (per effetto delle relazioni tra anagrafe e stato civile di cui all’art.6 della legge n. 1228 del 1954). E se al cittadino straniero è nato un figlio che ora in Italia vive con

lui, con la trascrizione dell'atto di nascita potrà richiedere l'inserimento nel suo stato di famiglia ⁽⁵⁰⁾.

Il minorato rilievo degli atti dello stato civile formati all'estero è quindi causa di rilevanti effetti negativi.

Una tale soluzione ha trovato riscontro anche nella giurisprudenza di merito che ⁽⁵¹⁾ in una prima pronuncia, confermata in altre occasioni anche di recente ⁽⁵²⁾ afferma che "l'uso del termine *trascrizione* contenuto nelle norme ridette non può che significare attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge", fatto salvo naturalmente il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 18 o.s.c..

Non costituisce ostacolo a tale interpretazione la facoltà del rilascio della copia dell'atto inserito nei registri solo all'interessato e non ad altri (come disciplinata dal 3° comma) che concerne non la pubblicità dell'atto medesimo, bensì il mero fatto del rilascio stesso.

Anche il riferimento alla trascrizione dei matrimoni celebrati – anche solo fra stranieri – purché dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, già prevista da alcune specifiche convenzioni internazionali, inserito nella medesima disposizione dell'ordinamento ha un senso solo ove alla "trascrizione" si dia un significato "pieno" ⁽⁵³⁾.

Nonostante le numerose indicazioni provenienti dalla giurisprudenza e dai pratici, la posizione del Ministero dell'Interno era rimasta graniticamente ancorata alla prima lettura offerta in occasione della ricordata circolare Miacel n.2 all'indomani dell'entrata in vigore del Regolamento di stato civile nel 2000, con conseguente esclusione dell'ammissibilità dell'annotazione delle convenzioni matrimoniali negli atti di matrimonio celebrati all'estero, pur trascritti nei registri a norma dell'art. 19 o.s.c., concernenti cittadini stranieri residenti in Italia.

Le perplessità ministeriali, alle quali avevano in più occasioni dato voce gli ufficiali dello stato civile, si fondavano, in primo luogo, sul fatto che l'annotazione avrebbe dovuto essere effettuata su un atto per il quale non era stata verificata la eventuale contrarietà all'ordine pubblico ⁽⁵⁴⁾, non solo per l'atto in sé, ma anche per il procedimento di sua formazione (ad esempio in occasione delle pubblicazioni di matrimonio celebrato all'estero) ⁽⁵⁵⁾. Inoltre, secondo il terzo comma dell'art. 19 o.s.c., è possibile il rilascio di copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati; una tale disciplina – ove diversamente interpretata – sarebbe in contrasto con le regole generali dettate dagli articoli 106, 107 e 108 o.s.c..

Un intervento interpretativo era, insomma, per gli ufficiali dello stato civile del tutto atteso ed auspicato ⁽⁵⁶⁾.

Con parere del Consiglio di Stato del giorno 8 giugno 2011⁽⁵⁷⁾, n.1732, avente ad oggetto la possibilità di effettuare annotazioni relative ad atti formati all'estero concernenti cittadini stranieri, è stata proposta una nuova lettura della norma in commento.

Preso atto delle critiche offerte in più occasioni dal Consiglio Nazionale del Notariato e di alcune decisioni della giurisprudenza, prevalentemente conformi a tale indirizzo e sfavorevoli all'amministrazione, in ordine alla qualificazione della natura giuridica della *trascrizione* di cui all'art. 19 o.s.c., l'organo apicale della Giustizia Amministrativa afferma che quest'ultima "non possa che significare l'attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge, dovendo limitarsi, al più, la funzione riproduttiva alle sole trascrizioni di atti contrari all'ordine pubblico (limite previsto alla trascrivibilità di tali atti dall'art. 18 del d.p.r. n. 396 del 2000, ma invero riferibile agli atti formati all'estero che riguardino cittadini italiani o italiani e stranieri ossia matrimoni fra cittadini italiani o cittadini italiani e stranieri)".

In virtù di siffatto autorevole parere non emergerebbe, insomma, una piena equiparazione della trascrizione disciplinata dal regime ordinario e dallo speciale regime dettato dall'art.19 o.s.c., con la conseguenza che in linea di principio tale ultima regola concerne, comunque, sempre e soltanto l'attività destinata ad essere meramente riproduttiva di atti formati all'estero e relativi a cittadini stranieri residenti in Italia. Inoltre, continua il parere, tale ultima disposizione non richiederebbe alcuna previa valutazione del cd. ordine pubblico (internazionale), ad esempio in relazione al cd. matrimonio poligamico, naturalmente contrario all'art.86 c.c., con la conseguenza che l'amministrazione "ai fini di detta iscrizione" (*rectius trascrizione*) non debba in ogni caso discostarsi dalla precedente interpretazione⁽⁵⁸⁾.

Una tale impostazione viene però nel prosieguo del provvedimento subito mitigata: infatti, "per ragioni di semplificazioni degli adempimenti procedurali" ed in considerazione della lettura della giurisprudenza, appare opportuno che l'art. 19 o.s.c. non debba essere interpretato nel senso che ad una siffatta trascrizione di tali atti provenienti dall'estero, sia preclusa l'annotazione di atti di provenienza italiana successivi, in analogia con quanto accade nelle ipotesi ordinarie, ma "ciò sempre e solo in chiave di agevolazione dell'interesse di cittadini stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri".

A tale apertura interpretativa, consegue, allora, che in ogni caso il rilascio di copie di siffatti atti, come annotati, possa essere avanzata anche da altri soggetti interessati terzi rispetto alle dirette parti dell'atto stesso.

La reale difficoltà di giungere ad una piena equiparazione tra la ordinaria trascrizione degli atti dello stato civile e la trascrizione di cui all'art. 19 o.s.c. dipende in conclusione, secondo il Consiglio di Stato, proprio dalla necessità di introduzione di un controllo di ordine pubblico sugli atti riguardanti cittadini stranieri residenti in Italia formati all'estero, al pari del controllo di cui al ricordato art. 18 o.s.c. per gli atti formati all'estero riguardanti cittadini italiani.

La questione, tuttavia - conclude l'organo giurisdizionale amministrativo - "è solo futura e concerne un futuro ed auspicato intervento del legislatore".

Il ricordato parere non è rimasto senza immediate ricadute.

Con circolare del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile) del 3 agosto 2011 n. 0010307, preso atto della posizione del Consiglio di Stato ⁽⁵⁹⁾, si è accolto l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa ora citato secondo il quale l'art. 19 o.s.c. non preclude l'annotazione relativamente ad un atto formato all'estero e già trascritto, né il rilascio di copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione anche a soggetti terzi che non siano menzionati nell'atto.

E' bene a questo punto trarre le fila del lungo argomentare.

Le posizioni del Consiglio di Stato e del Ministero dell'Interno sembrano partire dall'esigenza ormai indifferibile di mitigare l'interpretazione rigorosa della prima ora dell'art. 19 o.s.c. "sempre e solo in chiave di agevolazione dell'interesse di cittadini stranieri residenti in Italia a disporre di copia integrale dei propri atti, senza doversi rivolgere ai competenti organismi esteri", senza però offrire un quadro coerente rispetto al sistema organico dello stato civile regolato dal legislatore, al contrario limitando anzi concretamente l'esercizio dell'autonomia privata di cittadini stranieri (regolarmente residenti in Italia) e "comprimendo di fatto un diritto fondamentale" ⁽⁶⁰⁾.

E' vero che, in ossequio al nuovo indirizzo, è permessa l'annotazione di atti relativi a documenti formati all'estero e già trascritti, nonché il rilascio di copie integrali dell'atto di matrimonio riportante detta annotazione anche a soggetti terzi che non siano menzionati nell'atto, ma non resta preclusa nel contempo la possibilità che a più limitate finalità di mero rilascio di copia possano avere accesso - proprio a norma dell'art. 19 o.s.c. - nei registri dello stato civile atti che non siano stati sottoposti al positivo e favorevole controllo di conformità al principio dell'ordine pubblico di cui all'art. 18 o.s.c. ⁽⁶¹⁾.

L'effetto quindi di una siffatta lettura è la creazione di un doppio binario degli atti annotabili in quanto vagliati alla luce del canone di cui all'art. 18 o.s.c. e degli atti che non sono annotabili in quanto privi di un tale controllo.

Una tale creazione ermeneutica, che tiene certamente in conto il fatto che già nel tessuto connettivo dello stato civile hanno avuto accesso simili atti formati all'estero e che non sembra ne possano essere espunti, pare in concreto generatrice di enormi rischi e confusione per l'operatore ed il pratico.

Il tempo è in realtà ormai maturo per un'interpretazione ampia ed unitaria, ma fedele allo spirito che anima le disposizioni regolatrici dello stato civile che coniuga la certezza degli stati della persona che di volta in volta sono a tal fine giuridicamente rilevanti con il rispetto di un canone di tipicità delle attività degli atti e delle attività, con un principio di non contraddizione e certamente con l'immanenza del riferimento all'ordine pubblico di cui all'art.18 o.s.c.. Resta, infine, da ricordare l'art. 18 o.s.c. che dispone che gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico ⁽⁶²⁾.

La parole "trascrizione" evoca in sé una specifica, tecnica funzione pubblicitaria dell'atto, il cui inserimento nei registri dello stato civile può sempre esser inibito, proprio in forza del generale potere di rifiuto dall'art. 7 o.s.c. attribuito all'ufficiale dello stato civile ⁽⁶³⁾.

L'esercizio del ministero suo proprio da parte dell'ufficiale dello stato civile inibisce l'accesso agli atti contrastanti con l'ordinamento giuridico. Simili atti, infatti, pur presentati dagli interessati per la trascrizione, estranei all'ordinamento italiano, non possono mai contrastare con quest'ultimo, né con l'ordine pubblico, legittimando in tali fattispecie il rifiuto ⁽⁶⁴⁾.

In questo caso, bisognerà richiamare l'ordine pubblico interno oppure quello internazionale, in base alla applicabilità o meno della legge italiana ⁽⁶⁵⁾.

Va, infatti, precisato che la mera successione numerica nel Regolamento degli articoli 17 (Trasmissione di atti), 18 (Casi di intrascrivibilità), e 19 (Trascrizioni) non può indurre a ritenere che la violazione dell'ordine pubblico quale limite all'inserimento nei pubblici registri dello stato civile si applichi solo alle fattispecie disciplinate dall'art. 17 o.s.c., sopra ricordato e non piuttosto anche all'art. 19 o.s.c., che concernerebbe piuttosto ipotesi per così dire di minor rango e a seguito della nuova interpretazione solo ad alcune delle fattispecie di cui alla disposizione stessa, come individuate dalla ricordata lettura del Consiglio di Stato ⁽⁶⁶⁾.

La rilevanza del canone dell'ordine pubblico che assurge a discrimine per consentire l'accesso o meno di fattispecie formatesi all'estero, all'interno del nostro ordinamento giuridico ha invece una portata generale e "onnicomprensiva" ⁽⁶⁷⁾, applicandosi pertanto sia alle trascrizioni di atti di cui all'art. 17 o.s.c. sia alle trascrizioni di cui all'art. 19 o.s.c., indipendentemente dalla interpretazione sulla portata di quest'ultima disposizione come sopra ricordata alla quale si aderisca.

Il potere di rifiuto da parte dell'Ufficiale dello stato civile sarà, dunque, legittimamente esercitato allorquando la trascrizione *ex art. 19 o.s.c.* richiesta dallo straniero residente in Italia, confligga con il principio dell'ordine pubblico, permettendo l'esclusione dell'emersione dai registri dello stato civile di tutti quegli atti che non sono ad esso conformi⁽⁶⁸⁾.

L'impiego del termine "trascritti" anche nell'art. 18 o.s.c., utilizzato *tout court*, conferma una tale impostazione.

Né appare possibile accogliere una soluzione che alla medesima parola ("trascrizione") attribuisce di volta in volta un diverso significato, sia pure in un ambito che appare oggi fortemente ridotto.

Un'interpretazione siffatta, infine, – in linea con il divieto di discriminazione per motivo della nazionalità, espressa dal Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero – permette la salvaguardia della coerenza dell'ordinamento giuridico interno (attraverso il giudizio di rispetto del suddetto principio dell'ordine pubblico) e la tutela dell'interesse degli stranieri residenti a dare pubblicità "piena" in Italia agli atti stranieri dello stato civile che li riguardano⁽⁶⁹⁾.

E' al proposito evidente che il canone dell'ordine pubblico, dettato dal legislatore, non può essere interpretativamente limitato alle ipotesi regolate dagli articoli recanti una numerazione anteriore al 18 (con esclusione quindi dell'ipotesi di cui all'art. 19 o.s.c. che lapalissianamente segue tale norma), ma deve essere esteso a qualsiasi fattispecie, con la conseguenza che ove queste ultime siano in contrasto non solo vanno escluse dal sistema ma addirittura espunte ove già per avventura inserite; non appare coerente la generazione in via interpretativa di un duplice livello di ipotesi (di atti formati all'estero relativi a cittadini residenti in Italia) alcune annotabili ed altre non annotabili, ma ambedue regolate dallo stesso art. 19 o.s.c., proprio perché il dato positivo della norma non pare consentirlo.

L'ordine pubblico costituisce un canone generale come è agevole desumere dall'art.16 comma 1 della legge 31 maggio 1995 n. 218⁽⁷⁰⁾; la previsione di cui all'art. 18 o.s.c. è quindi o sovrabbondante o nella peggiore delle ipotesi senz'altro integrabile.

"Troppo importante è infatti il concetto di "ordine pubblico" per lasciare intendere che il drastico precetto di cui all'art.18 possa essere disatteso a fronte delle disposizioni del successivo art.19, senza che – si badi bene – in quest'ultima norma sia possibile individuare un'espressione letterale destinata a dare la sia pure approssimata certezza che lo stesso art.19 possa per l'appunto operare in deroga alle statuizioni del precedente art.18"⁽⁷¹⁾.

E' difficile accettare che si possa leggere nell'art. 19 o.s.c. una disposizione che – magari per la finalità di non aggravare la posizione degli stranieri residenti in ordine al rilascio di copie di atti formati all'estero – permetta, invece, l'accesso nell'ordinamento dello stato civile di atti contrari al principio dell'ordine pubblico, con inimmaginabili conseguenze sulla base di una occasionale consecuzione numerica delle norme; basti solo porre mente al fatto che la mancata ipotetica previsione dell'art. 18 o.s.c. non avrebbe escluso in ogni caso l'applicazione del canone dell'ordine pubblico, che costituisce un principio immanente del sistema, senza alcun bisogno di espressa previsione⁽⁷²⁾.

Alcune considerazioni prospettiche appaiono a questo punto di rilievo.

Nonostante l'interpretazione riduttiva del Ministero dell'Interno, la delicatezza della materia e degli interessi in gioco impongono una maggiore, ma rigorosa apertura, con un limite evidente ed insuperabile: restano estranei al sistema gli atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri neppure residenti in Italia; non è, allora, ad esempio, in nessun caso, trascrivibile nei registri dello stato civile il matrimonio contratto all'estero tra cittadini stranieri neppure residenti in Italia⁽⁷³⁾ e di conseguenza non possono essere annotate neppure le relative convenzioni matrimoniali⁽⁷⁴⁾.

Va, allora, sottolineato che il ricordato parere del Consiglio di Stato e la successiva circolare ministeriale sembrano affrontare l'art.19 o.s.c. con esclusivo riguardo alla trascrizione del matrimonio tra stranieri residenti in Italia celebrato all'estero, alle conseguenti convenzioni matrimoniali ed infine al rilascio di tali peculiari copie.

Il nuovo Regolamento dello stato civile, tenendo conto delle osservazioni provenienti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e delle norme approvate nel prosieguo di tempo, ha quindi incrementato le fattispecie assoggettate alla formalità dell'annotazione.

E, in secondo luogo, va ricordato che la valenza dei commi primo e terzo dell'art. 19 o.s.c. non può che essere generale e riguardare agevolmente tutti gli atti dello stato civile che siano stati formati all'estero, ma che concernano cittadini stranieri che abbiano almeno il requisito della residenza in Italia.

L'art. 20 TFUE configura, inoltre, la cittadinanza dell'Unione quale status aggiuntivo rispetto alla cittadinanza di uno degli Stati membri. Si tratta di una cittadinanza concorrente con quella originaria ed opera allorché la persona si trovi o aspiri a trovarsi in rapporto con le Istituzioni dell'Unione o con uno Stato membro diverso da quello di residenza o di origine⁽⁷⁵⁾. Resta da valutare le ricadute del requisito della cittadinanza europea sull'applicazione delle norme in esame⁽⁷⁶⁾.

Le questioni poste dalla norma, se si pone mente alla sua ampiezza applicativa, appaiono, allora, solo in (minima) parte risolte.

E forse si tratta di un'ipotesi tecnica nella quale il rilievo dell'interprete potrebbe giocare un ruolo essenziale ed indispensabile, senza auspicare un – comunque sempre benvenuto, ma forse in questo caso inutile – intervento del legislatore.

4. Gli atti di matrimonio formati all'estero e il regime delle convenzioni.

4.1. Il matrimonio contratto all'estero da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero (anche non residente in Italia).

Il Titolo IV del Regolamento sotto la rubrica "Degli atti dello stato civile formati all'estero" offre all'interprete ed al pratico alcune disposizioni che in parte ricalcano il testo dell'ordinamento previgente ed in parte accolgono istanze concrete, senza giungere ad offrire su alcune questioni, pur di rilievo, la soluzione normativa che sarebbe oggettivamente apparsa preferibile.

Del tutto peculiare è la disciplina del matrimonio all'estero: il presupposto per l'accesso di un tale atto nei registri dello stato civile è rappresentato dal fatto che gli sposi siano entrambi cittadini italiani o uno di essi sia cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero (anche non residente in Italia)⁽⁷⁷⁾.

Il matrimonio può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare, che provvederà agli adempimenti di rito.

L'art. 16 o.s.c.⁽⁷⁸⁾ che ricalca, al riguardo, il dettato del previgente art. 50 r.d. 1238/1939, attribuisce alla volontà dei nubendi la scelta delle modalità della celebrazione⁽⁷⁹⁾.

L'autorità diplomatica o consolare, a norma dell'art. 17 o.s.c.⁽⁸⁰⁾ deve, poi, trasmettere ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano, formati all'estero⁽⁸¹⁾. Non è questo, tuttavia, l'unico meccanismo che determina l'ingresso nel sistema dello stato civile di atti formati all'estero⁽⁸²⁾. L'art. 12 comma undicesimo o.s.c. statuisce al proposito che "la trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità."⁽⁸³⁾

Deve essere ricordato, inoltre, che sulla base dell'impostazione ministeriale recentemente accolta⁽⁸⁴⁾, il venir meno dell'obbligo della pubblicazione per i matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e una cittadina straniera, ha escluso conseguentemente la possibilità di una verifica preventiva della sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio

stesso. L'ufficiale dello stato civile italiano deve, comunque, svolgere *ex post* le verifiche richieste per controllare se tale matrimonio è stato regolarmente celebrato con particolare attenzione alla eventuale violazione dell'ordine pubblico. La celebrazione del matrimonio all'estero non può costituire un espediente per aggirare le norme interne che prescrivono le condizioni necessarie per contrarre matrimonio⁽⁸⁵⁾, in alcun caso⁽⁸⁶⁾.

Diversamente va invece valutato l'atto di matrimonio formato all'estero contenente errori o privo di alcuni elementi; in tale caso la rettificazione degli errori e l'integrazione dei dati e degli elementi mancanti potrà essere chiesta mediante rapporto al Procuratore della Repubblica con le modalità di cui all'art. 100 o.s.c.⁽⁸⁷⁾.

La prima novità della disposizione *de qua* concerne l'individuazione del soggetto destinatario di tale invio nell'ufficiale dello stato civile "del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui ovvero dell'avo materno o paterno".

Il destinatario di una siffatta trasmissione va, pertanto, individuato secondo i criteri che il Ministero dell'Interno, nella circolare Miacef 2/2001⁽⁸⁸⁾, definisce in modo fantasioso quali "a cascata"⁽⁸⁹⁾.

La previsione del secondo dei criteri suggeriti dalla norma (la "dichiarazione" da parte dell'interessato di voler stabilire la propria residenza in un dato luogo) è già significativa del rischio di svincolare l'archiviazione del dato di stato civile da un criterio spaziale che sia evidentemente oggettivo e predeterminato, ma non affidato alla mera ed esclusiva volontà dell'interessato, sulla base del suo totale arbitrio e senza alcuna previsione delle modalità di espressione anche formali di un siffatto atto dichiarativo di parte⁽⁹⁰⁾, nell'ipotesi disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 17 o.s.c. addirittura svincolato da criteri spaziali di sorta.

La disciplina ora descritta sembra particolarmente incerta, sia nell'interpretazione sia negli effetti ai quali rischia di dare luogo, ancorché il dichiarante debba seguire nella scelta del criterio di trasmissione le indicazioni progressive della disposizione, optando per il canone immediatamente più prossimo e solo in caso di inapplicabilità di esso per il successivo.

I richiami all'Anagrafe (*rectius* Anagrafi) degli italiani residenti all'estero o al comune di nascita o di residenza proprio o degli avi materni e paterni, nel presupposto che l'interessato sia nato o risieda all'estero, rappresentano, inoltre, canoni ulteriori e residuali, che, tuttavia, non solo rendono particolarmente difficile l'individuazione dell'ufficiale di stato civile competente in modo

univoco (potendo, addirittura, verificarsi in astratto l'ipotesi di invio in tempi diversi di atti e provvedimenti diversi a diversi ufficiali dello stato civile), ma non consentono neppure un collegamento pacifico e chiaro fra i vari uffici, che ne siano di volta in volta destinatari.

Né appare, inoltre, risolto il problema temporale: è preferibile, a tale proposito, in considerazione della natura della pubblicità offerta dai registri dello stato civile, affermare che l'atto o il provvedimento siano opponibili non dal giorno della trasmissione da parte dell'autorità consolare, bensì evidentemente da quello della trascrizione⁽⁹¹⁾.

Una questione interessante in ordine ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o con un cittadino straniero riguarda la possibilità di annotare nell'atto di matrimonio trascritto in Italia eventuali convenzioni matrimoniali anch'esse stipulate all'estero⁽⁹²⁾. Sia nel caso in cui la convenzione sia stata adottata in occasione della celebrazione del matrimonio, sia in un tempo successivo ad esso è necessario che nel primo caso la scelta sia effettuata dinanzi al celebrante nel secondo caso che l'atto sia ricevuto da un notaio o da un soggetto a ciò legittimato secondo le regole del luogo. In tal caso, ove tali requisiti siano rispettati potrà senz'altro procedersi alla trascrizione ed alla annotazione di tali atti⁽⁹³⁾.

Costituisce una novità il fatto che l'obbligo di trasmissione concerna non solo gli "atti", ma anche i "provvedimenti", che riguardano il cittadino e siano stati formati all'estero.

Invero, da ultimo, la norma, pur criticabile, permette di raggiungere un obiettivo di notevole momento: eliminare la previsione del tutto residuale che qualora il domicilio dell'interessato non fosse stato nel territorio nazionale o non fosse noto gli atti di stato civile formati all'estero venissero trasmessi all'ufficio di stato civile di Roma⁽⁹⁴⁾, come accadeva in precedenza.

Nulla è previsto sin qui per l'ingresso nei registri dello stato civile di atti stranieri riferiti a coniugi entrambi cittadini stranieri, ancorché non residenti in Italia.

Secondo il ricordato art. 19 o.s.c. "su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano formati all'estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera"⁽⁹⁵⁾.

La mancanza o il difetto nella legalizzazione dell'atto non può in alcun modo essere sanato⁽⁹⁶⁾.

Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene; l'ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell'atto trascritto a richiesta degli interessati. La fattispecie appare, tuttavia, del tutto residuale e teorica per il difetto delle circostanze normative che lo consentono⁽⁹⁷⁾.

Nessun problema pone, in conclusione, il matrimonio contratto in Italia da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero, trascrivibile nei registri dello stato civile o a differenza del matrimonio di due cittadini stranieri non residenti in Italia, che non è trascrivibile in tali registri. Diversa è, invece, è la questione dei matrimoni celebrati nel territorio nazionale italiano dinanzi ai culti non ammessi nello Stato italiano ⁽⁹⁸⁾.

4.2. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini stranieri residenti in Italia.

Le novità ermeneutiche recenti importano alcune interessanti conseguenze anche in ordine alle previsioni convenzionali patrimoniali tra coniugi che abbiano contratto matrimonio all'estero.

L'art. 30 della Legge 31 maggio 1995 n. 218 ⁽⁹⁹⁾ prevede, innanzi tutto, che i rapporti patrimoniali fra i coniugi siano disciplinati dalla legge che regola i rapporti personali dei coniugi ⁽¹⁰⁰⁾.

Tale norma fa, insomma, riferimento ai canoni dettati dall'art. 29 della stessa suddetta Legge che individua nella legge nazionale comune il primo criterio al quale fare riferimento. Ove i coniugi abbiano, invece, diverse cittadinanze o più cittadinanze comuni, i loro rapporti personali e patrimoniali, in forza del richiamato rinvio, saranno regolati dalla Legge dello Stato "nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata" ⁽¹⁰¹⁾.

La configurazione di un "regime patrimoniale mobile" ⁽¹⁰²⁾ nel senso che gli effetti degli atti posti in essere durante la vita coniugale possono nel tempo mutare anche solo a causa del cambiamento di residenza da uno Stato all'altro, importa dei rischi evidenti.

Numerosi sono i dubbi che l'art. 29 ora ricordato ha posto in dottrina, con riguardo al concetto del "rinvio indietro" e del "rinvio altrove" ed al concetto di "prevalente localizzazione" ⁽¹⁰³⁾.

Basti ricordare qui semplicemente innanzi tutto che il richiamo ad una determinata norma nazionale, in forza dei criteri dettati dall'art. 29 suddetto, non importa automaticamente l'applicazione del regime stesso, dipendendo quest'ultima in concreto dal diritto internazionale privato dell'ordinamento giuridico al quale si è fatto riferimento ⁽¹⁰⁴⁾; inoltre, l'aver tralasciato l'individuazione di un canone oggettivo nella scelta dell'ordinamento di riferimento, rinviando piuttosto alla "prevalente localizzazione della vita matrimoniale", può far discendere talora addirittura non univocità nell'individuazione della norma in particolare applicabile alla fattispecie ⁽¹⁰⁵⁾.

Va, tuttavia, segnalato che la trascrizione del matrimonio genera senz'altro una pubblicità per così dire negativa in quanto lascia presumere la sussistenza del regime patrimoniale legale; è

l'annotazione della dichiarazione o della convenzione successiva a determinare una pubblicità per così dire positiva, in quanto indica chiaramente il regime patrimoniale convenzionale o la legge applicabile ai coniugi ⁽¹⁰⁶⁾. E' bene però ricordare allora che la mera trascrizione dell'atto di matrimonio non è sufficiente a far desumere conseguenze automatiche in ordine al regime patrimoniale vigente tra i coniugi; senza alcuna ulteriore indicazione si applicheranno, infatti, gli artt. 29 e 30 della Legge n. 218 del 1995, più volte ricordata.

E' stato, al riguardo, proposto, per fugare dubbi interpretativi in sede di stipula di un atto notarile, di ricorrere ad una "dichiarazione", che acclari quale sia la realmente "prevalente localizzazione" ⁽¹⁰⁷⁾.

Una tale dichiarazione, proveniente da entrambi i coniugi, certo in concreto praticabile e forse anche auspicabile, sembra invero esser troppo simile all'accordo di cui al cennato art. 30 L. 218/1995, e ripropone in realtà tutti i problemi di contenuto e di forma ai quali tale ultima disposizione dà luogo. I coniugi, infatti, naturalmente "possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla legge dello Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede", così come determinare il luogo nel quale si svolge prevalentemente la loro vita familiare, dando luogo all'applicazione conseguente della legge nazionale relativa.

Lo statuto di entrambe tali "convenzioni" è in ogni caso unico.

I coniugi possono, pertanto, decidere di regolare i loro rapporti patrimoniali sulla base di quanto previsto dal diritto internazionale privato per i loro rapporti personali oppure congiuntamente "dichiarare" la localizzazione prevalente della loro vita familiare, disponendo mediamente quale norma intendono applicare a tali rapporti, ma possono soprattutto sottrarsi alla legge che sarebbe in tali ultimi modi loro applicabile con un accordo scritto che rinvii alla legge dello Stato di almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

La volontà delle parti, come nel caso della suddetta "dichiarazione", ha il pregio, insomma, di superare le incertezze ermeneutiche.

Non si tratta, tuttavia, di una volontà del tutto priva di legami, in quanto comunque la scelta coniugale dovrà rientrare nell'ambito delle opzioni indicate dal citato art. 30.

E' evidente che la stipula di un siffatto accordo, la cui natura giuridica di convenzione matrimoniale appare del tutto evidente ⁽¹⁰⁸⁾, può esser stipulata in qualunque tempo durante la costanza del matrimonio e anche anteriormente alla celebrazione del matrimonio, sebbene in tal caso sia sospensivamente ad essa condizionata. Nonostante l'art. 30 L. 218/1995 impieghi il termine "coniugi" e non nubendi, può, a tale proposito, agevolmente aderirsi alla impostazione

dottrinale⁽¹⁰⁹⁾ che reputa l'accordo stipulabile anche prima del matrimonio, ma in funzione dello stesso. L'opzione concorde dei coniugi è comunque valida – recita il 2° comma dell'art. 30 L. 1995/218 – solo se è considerata tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stipulato.

Il pregio⁽¹¹⁰⁾ della convenzione di scelta della legge applicabile è senza dubbio quello non solo di rendere immediatamente conoscibile la normativa di riferimento, impedendo il rinvio al criterio fondato sulla "localizzazione prevalente della vita matrimoniale" ed escludendo l'applicazione dell'istituto del "rinvio", ma di cristallizzare e di stabilizzare i rapporti patrimoniali tra i coniugi sulla base della loro volontà, in modo indipendente dalle variazioni di cittadinanza e di residenza, sulla base del richiamo concreto all'una o all'altra, quale esistente al tempo dell'accordo medesimo, sino ad una successiva eventuale nuova sua modifica convenzionale.

E' quindi evidente l'esigenza di un siffatto accordo⁽¹¹¹⁾, le cui caratteristiche fisiognomiche possono essere così sinteticamente tracciate: a) l'opzione deve essere fatta per iscritto; b) l'opzione può avere ad oggetto esclusivamente i rapporti patrimoniali dei coniugi; c) la legge scelta dai coniugi quale regolatrice deve essere dello Stato tra quelli nei quali almeno uno dei coniugi è cittadino o risiede; d) l'opzione è valida solo se la legge dello Stato prescelta la considera tale.

Deve, a questo punto, essere rilevato che l'accordo tra i coniugi sulla legge applicabile non si pone in contrasto con l'art. 161 c.c., il quale statuisce che gli sposi non possono "pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali siano in tutto o in parte regolati da leggi alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i quali intendono regolare questi loro rapporti".

A tale proposito, può innanzi tutto escludersi che l'art. 161 c.c. sia stato tacitamente abrogato dall'art. 30 della Legge 1995/218.

Le due disposizioni operano, infatti, su piani ed in ipotesi diverse: la prima è norma di diritto interno e consente la applicazione convenzionale di specifiche norme straniere, espressamente richiamate e disciplina, altresì, la fattispecie in cui sia prevista la prevalenza, legale o negoziale della legge italiana; la seconda, sul piano del diritto internazionale privato, in virtù di un accordo sulla scorta dei canoni di collegamento suddetti, permette l'applicazione di un'intera disciplina optata⁽¹¹²⁾.

Peculiare rilievo ha nell'esame della disciplina dell'accordo tra i coniugi sulla disciplina applicabile la forma di tale convenzione.

La questione è stata oggetto di un ampio dibattito dottrinale.

Secondo una prima opinione ⁽¹¹³⁾ è richiesta semplicemente la forma scritta, quale requisito necessario e sufficiente, come può agevolmente desumersi dal dato testuale dell'art. 30 comma 1° della Legge n. 218 del 1995. Il riferimento al secondo comma di quest'ultima disposizione concernerebbe solo gli elementi sostanziali della fattispecie: in tal senso, l'accordo, pur valido in forma di scrittura privata richiederebbe la forma pubblica per avere accesso nei registri dello stato civile ⁽¹¹⁴⁾.

Un altro orientamento ⁽¹¹⁵⁾ sostiene, invece, che l'art. 30 comma 2° della Legge n. 218 del 1995, concernerebbe non solo la sostanza dell'accordo coniugale, bensì anche la forma dello stesso: in tal caso, dovrà essere applicata la forma prevista dalla legge dello Stato alla quale si fa espresso rinvio. L'argomento letterale (il ricorso da parte del legislatore alla parola "validità" che contiene in sé anche il riferimento alla validità formale) e l'argomento storico (in tal senso si esprimono la Relazione di accompagnamento al progetto di riforma del diritto internazionale privato e la Relazione ministeriale al disegno di legge n. 1192 ⁽¹¹⁶⁾), conforterebbero tale impostazione.

L'art. 30 della Legge 1995/218 statuisce che il criterio convenzionale di riferimento possa essere scelto per iscritto ed è valido "se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato".

L'art. 69 del nuovo ordinamento dello stato civile prevede che "Negli atti di matrimonio si fa annotazione:b) delle convenzioni matrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'art. 163 c.c., delle sentenze di separazione giudiziale di cui all'art. 193 codice civile e della scelta della legge applicabile ai sensi dell'art. 30, comma 1°, della legge 31 maggio 1995, n. 218". La previsione specifica della pubblicità di siffatti accordi nei registri dello stato civile costituisce, unitamente alla possibilità di inserire direttamente nell'atto di matrimonio una siffatta dichiarazione a norma del comma 2° dell'art. 64 o.s.c., senz'altro una delle novità di maggior rilievo dell'ordinamento in commento ⁽¹¹⁷⁾.

Il terzo comma dell'art. 30 di quest'ultima legge dispone che "il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa" ed ancora che "relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano".

E' evidente dalla lettura coordinata delle suddette norme che si è in presenza di una convenzione che deve essere annotata nell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162, comma 4° del

codice civile, sia nell'ipotesi in cui i coniugi scelgano la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali sia nel caso in cui essi modifichino l'opzione già fatta⁽¹¹⁸⁾.

E' necessario, tuttavia, a tale considerazione, già rivelatrice della novità introdotta dall'art. 69 o.s.c., far seguire alcune precisazioni.

Il requisito della forma va sempre individuato in relazione alla legge scelta o al luogo di stipula.

Ove tale accordo tra i coniugi sia rogato in Italia da un Notaio, la forma dovrà necessariamente essere quella dell'atto pubblico con testimoni, prevista per le convenzioni matrimoniali (art. 48 L. N.), sia che esso riguardi cittadini italiani, sia cittadini stranieri, qualora la legge scelta sia quella italiana. La forma solenne è richiesta nell'interesse dei coniugi a tutela degli interessi in gioco, di peculiare delicatezza⁽¹¹⁹⁾.

E', inoltre, condivisibile l'opinione⁽¹²⁰⁾ secondo la quale la capacità di stipula sia regolata dalla legge che disciplina i rapporti patrimoniali tra coniugi anziché da quella nazionale del contraente.

La dottrina si è, poi, interrogata sulla sorte degli accordi stipulati dai coniugi per regolare i loro rapporti patrimoniali, in ipotesi di venir meno della cittadinanza dello Stato o della residenza nello Stato.

Un indirizzo dottrinale⁽¹²¹⁾ ha affermato che il venir meno della convenzione sarebbe un effetto necessario, dal momento che ogni accordo di tal fatta è sottoposto alla presupposizione, ovvero sia alla condizione implicita risolutiva della sussistenza nel tempo dei criteri di collegamento, i quali costituiscono il fondamento ineludibile dell'atto di opzione. Tale orientamento trae forza, inoltre, argomentando dall'art. 46, 2° comma, 1^ e 2^ parte, della L. 1995/218, che statuisce che "il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva più in tale Stato".

Le due fattispecie, insomma, sarebbero sottoposte alla medesima regola della loro dissoluzione non appena il criterio di connessione sia venuto meno.

L'accordo di scelta manterrebbe la sua efficacia sin tanto che i canoni della cittadinanza e della residenza rimangano immutati. D'altra parte, secondo tale orientamento, la perdita di efficacia dell'accordo avrebbe il pregio di rendere molto più semplice l'individuazione della norma di rinvio, la cui ricerca sarebbe ben difficile ove si dovesse risalire nel tempo⁽¹²²⁾. Infatti, al venir meno della convenzione per difetto della connessione di cittadinanza o residenza, riprenderebbero vigore i criteri generali di collegamento previsti all'art. 30 della L. 1995/218.

E', a tale proposito, preferibile l'impostazione ⁽¹²³⁾ prevalente che reputa piuttosto che la scelta effettuata dai coniugi concordemente, ha l'effetto primario di ipostatizzare l'opzione nel tempo. L'argomento ex art. 46, 2° comma, 1^ e 2^ parte, della L. 1995/218, conduce, invero, a conclusioni diverse da quelle sopra sostenute.

Se infatti l'art. 30 della L. 1995/218 nulla dispone, evidentemente a differenza di quanto espressamente disciplinato in materia di successione testamentaria, il mutare dei parametri di collegamento posti in certo tempo a fondamento dell'accordo tra i coniugi, non importa di conseguenza la caducazione della convenzione medesima.

L'adozione di un siffatto indirizzo è, peraltro, in linea con la volontà dei coniugi di stabilizzare con una scelta chiara e ferma la legge regolatrice dei loro rapporti patrimoniali.

Il momento da considerare al fine di determinare la correttezza del collegamento è, dunque, quello della stipulazione dell'accordo, che è pertanto insensibile alle ulteriori variazioni successive.

Non costituisce, infatti, neppure valido argomento in senso opposto la semplicità ermeneutica della soluzione adottata poiché al contrario il canone al quale è ispirato l'art. 30 della L. 1995/218 è quello della prevalenza della scelta delle parti sui criteri legali.

Diverso è il caso della sorte della convenzione di scelta in caso di mutamento della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali di riferimento.

Secondo un Autore ⁽¹²⁴⁾ che ha rielaborato in modo convincente e più argomentato la propria idea originaria, deve essere distinta una prima soluzione che permetterebbe, in caso di modifica della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi, che questi continuino eccezionalmente ad essere disciplinati dalla legge originaria se in presenza di una disposizione di diritto internazionale privato statuente espressamente che l'esistenza di una convenzione matrimoniale importi implicitamente una *optio iuris* o *legis* o comunque una invariabilità di rapporti sino a che la convenzione non sia stata modificata; l'assenza di una tale disposizione nel nostro ordinamento giuridico renderebbe, in realtà, inapplicabile una siffatta impostazione. In una seconda proposta soluzione, lo stesso Autore rileva che i coniugi potrebbero essere soggetti alla nuova legge italiana anche se il regime tra i coniugi vigente continuasse ad essere quello convenzionale scelto.

Il difetto di tale ultima soluzione, pur giustificabile in applicazione dei principi in ordine alla successione delle leggi nel tempo ed apprezzabile per la tutela della volontà manifestata dai coniugi con la stipulazione della convenzione matrimoniale, rivela, in concreto, al contrario numerose difficoltà operative in quanto non sempre la nuova legge ammette o conosce il regime già scelto dai coniugi in precedenza e talora appare disagevole l'inquadramento del regime optato nelle nuove categorie disegnate dal medesimo legislatore. Secondo una terza lettura, in caso di

mutamento della legge regolatrice dei rapporti patrimoniali di riferimento, i coniugi sarebbero soggetti alla nuova legge (italiana), ma il loro regime continuerebbe ad essere quello scelto convenzionalmente, qualora i patti siano stati enunciati in modo analitico. In realtà una tale soluzione è accoglibile se la nuova legge riconosce validità alla convenzione già stipulata⁽¹²⁵⁾.

E' preferibile al proposito l'opinione⁽¹²⁶⁾ secondo la quale una volta venuta meno la disciplina richiamata, si dissolve anche "l'intero quadro di riferimento, sia sul versante legale che su quello convenzionale"⁽¹²⁷⁾. In tale ipotesi i coniugi, aventi diverse cittadinanze saranno soggetti al regime legale discendente dall'applicazione dei criteri legali fissati dalle norme di diritto internazionale privato fatta salva in ogni caso la possibilità di una nuova dichiarazione di scelta⁽¹²⁸⁾.

Il regime della opponibilità della scelta dei coniugi della legge applicabile discende, invece, dall'annotazione della convenzione nell'atto di matrimonio (a seguito della trascrizione dell'atto di matrimonio stesso) oppure dal rispetto delle forme di pubblicità per i beni immobili previste in relazione al *locus rei sitae*, secondo quanto appresso precisato, nel caso in cui la prima soluzione non fosse praticabile.

Deve, a questo proposito, ricordarsi che il matrimonio può esser trascritto nei registri dello stato civile quando sia celebrato in Italia, in ogni caso, e quando sia celebrato all'estero, ove gli sposi siano entrambi cittadini italiani o uno di essi sia cittadino italiano e l'altro sia cittadino straniero.

Il matrimonio fra stranieri residenti in Italia, celebrato all'estero è trascrivibile solo con il peculiare statuto disciplinato dall'art. 19 o.s.c., che si è in precedenza descritto.

Non è naturalmente mai trascrivibile il matrimonio contratto all'estero tra cittadini stranieri non residenti in Italia.

L'obbligo dell'annotazione della scelta della legge applicabile allora non pone difficoltà in caso di celebrazione del matrimonio in Italia o all'estero tra cittadini italiani o qualora solo uno di essi coniugi sia cittadino italiano. La precedente iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio nei pubblici registri, infatti, ove anche la convenzione di scelta sia stata stipulata all'estero, ne permette l'annotazione ai sensi del suddetto articolo 69 o.s.c..⁽¹²⁹⁾

Ove la convenzione di scelta sia contratta fra coniugi non italiani, siano essi residenti o meno in Italia, (ancorché comunitari) sorge il problema della opponibilità dell'accordo stipulato, proprio per la rigorosa lettura del dato positivo suggerita dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2001, più volte ricordata.

Il libretto di famiglia internazionale, istituito con la Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 (legge 8 luglio 1977, n. 487), al quale si è già fatto cenno, pur costituendo in tali ipotesi un

utile strumento per la pubblicità di siffatti accordi, è stato in pratica quasi mai utilizzato sino a cadere in totale desuetudine.

Vanno, a questo punto, distinte le due ipotesi concernenti la dichiarazione di scelta della legge applicabile effettuata, la prima da parte di coniugi stranieri, non residenti in Italia, e la seconda da parte di coniugi stranieri residenti in Italia, a seguito della nuova interpretazione dell'art. 19 o.s.c..

A) Coniugi stranieri, non residenti in Italia.

Nessuna possibilità di inserimento nei pubblici registri dello stato civile ha, innanzi tutto, la dichiarazione di scelta della legge applicabile anche effettuata all'estero da cittadini stranieri non residenti (ancorché comunitari), come emerge dalla lettura combinata dei citati articoli 17 e 19 o.s.c. ⁽¹³⁰⁾.

La situazione tecnico – giuridica non è mutata neppure dopo il parere del Consiglio di Stato del 2011 e la conseguente circolare del Ministero dell'Interno.

Costoro non possono, infatti, pacificamente né trascrivere il loro matrimonio, celebrato al di fuori dei confini nazionali, (neppure agli effetti dell'art. 19 o.s.c., anche laddove si aderisse all'interpretazione restrittiva della medesima disposizione), né di conseguenza effettuare annotazioni di sorta (su di esso atto).

Qualora i registri dello stato civile costituissero l'unica forma di pubblicità ammessa, tali coniugi non avrebbero in alcun modo possibilità di far emergere dal sistema il proprio regime patrimoniale; si creerebbe, insomma, un'inaccettabile disparità di trattamento tra cittadini italiani e cittadini stranieri (sia pure comunitari ⁽¹³¹⁾), atteso che si impedirebbe ai coniugi stranieri, che hanno contratto matrimonio all'estero e non risiedono neppure nel territorio italiano, di fruire del medesimo regime di pubblicità concesso agli stati della persona fisica cittadino italiano ⁽¹³²⁾.

Soprattutto, però, qualora effettivamente siffatti registri fossero davvero l'unica forma di pubblicità ammessa, si genererebbe in realtà, una grave falla nel sistema pubblicitario che potrebbe difficilmente trovare una giustificazione nell'introduzione di meccanismi auto-protettivi del sistema medesimo, proprio perché al contrario è interesse del sistema pubblicitario la diffusione ampia, corretta e conforme possibile all'ordinamento delle medesime informazioni che sono definite quali rilevanti dal punto di vista giuridico anche per il cittadino italiano e per lo straniero residente dalla disciplina delle "pubblicità".

Non può essere condivisa, allora, l'opinione recente di colui ⁽¹³³⁾ che afferma che nelle ipotesi in questione, l'opponibilità del regime patrimoniale regolato da una legge straniera ai terzi può essere ammessa solo laddove questi ultimi ne abbiano avuto conoscenza o l'abbiano ignorato per

colpa, secondo la regola generale dettata nella prima parte dell'art. 30 comma 3° della legge 1995/218 già ricordato.

E' agevole obiettare ⁽¹³⁴⁾, al proposito, che il principio di scusabilità dell'ignoranza incolpevole, disciplinato da quest'ultima norma, è escluso espressamente per gli immobili proprio da parte del legislatore a chiare lettere, in una materia nella quale il rilievo degli interessi economici impone attenzione e prudenza e con esse il ricorso all'impiego di un sistema pubblicitario già esistente.

In tal caso, è necessario allora far discendere *aliunde* l'opponibilità ai terzi del regime optato: ove pertanto oggetto dell'accordo siano beni mobili, ai sensi dell'art. 30, comma 3° della Legge 1995/218, essa dipende dal fatto che i terzi ne abbiano avuto conoscenza oppure che lo abbiano ignorato per loro colpa; ove piuttosto siano oggetto della convenzione beni immobili, l'opponibilità è subordinata piuttosto all'osservanza delle forme di pubblicità previste dalla *lex rei sitae* ⁽¹³⁵⁾.

A tale ultima soluzione non può per altro verso essere opposto che attraverso la trascrizione nei registri immobiliari presso gli uffici del Territorio competenti di volta in volta si realizza semplicemente una pubblicità che riguarda *il singolo bene* e non il *regime o la convenzione matrimoniale* ⁽¹³⁶⁾.

In realtà, proprio per effetto del ricordato art. 30 comma 3° della legge 1995 /218, con specifico riguardo ai diritti immobiliari, è ammessa l'opponibilità ai terzi limitata a determinati beni, mediante l'esecuzione della formalità della trascrizione nei registri immobiliari, ogni qualvolta l'accesso ai registri dello stato civile non sia consentito ai coniugi medesimi, dissolvendo in tal modo ogni postulata differenza di trattamento tra coniugi italiani e stranieri (in specie comunitari), ma soprattutto eliminando un grave limite sistemico.

La dottrina ⁽¹³⁷⁾ che si è occupata della questione sia pure prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dello stato civile, nei riguardi dei beni immobili, ha segnalato la necessità del deposito dell'accordo (tradotto in lingua italiana e debitamente legalizzato o munito di *apostille* salvo diversa convenzione internazionale) stipulato all'estero ai sensi dell'art. 106, n. 4 della Legge Notarile, al fine di poter esercitare gli adempimenti della pubblicità immobiliare, previo controllo di legalità dell'atto medesimo ⁽¹³⁸⁾. Per le convenzioni che non hanno accesso ai registri dello stato civile quest'ultima via pare essere obbligata.

Nessun problema si pone per la trascrizione delle convenzioni matrimoniali aventi contenuto conforme alle indicazioni normative degli artt. 2643, 2645 e 2647 del codice civile, fattispecie nelle quali l'esecuzione della formalità della trascrizione nei registri immobiliari seguirà le regole

ordinarie, rendendo opponibile sia pure limitatamente al singolo bene il regime optato o la specifica convenzione stipulata.

La stessa dottrina⁽¹³⁹⁾ ha poi ipotizzato, ove appunto non sia possibile l'immediata e diretta trascrizione della convenzione, che le esigenze di pubblicità possano essere soddisfatte mediante un'autonoma trascrizione effettuata a norma dell'art. 2659 primo comma n. 1 c.c. nella parte in cui prevede che la nota debba contenere il regime patrimoniale delle parti se coniugate.

In concreto, tale accordo emergerà nel suo specifico e peculiare contenuto proprio a seguito della idonea e diligente compilazione del cd. Quadro D della nota di trascrizione.

In particolare, è fortemente opportuna l'indicazione nella nota (e naturalmente nell'atto al quale essa accede dal quale i dati andranno tratti) degli estremi dell'atto di matrimonio, dell'ordinamento che regola il regime patrimoniale dei coniugi nel caso di specie⁽¹⁴⁰⁾, di eventuali pregresse convenzioni matrimoniali.

Una siffatta soluzione permette sul piano pratico e sul piano teorico di superare differenze di trattamento che appaiono ingiustificate in presenza di un sistema di pubblicità che ambisca ad essere completo ed efficiente.

Una siffatta ultima opinione è stata nuovamente ribadita di recente⁽¹⁴¹⁾, segnalando che l'ultimo comma del ricordato art. 30 impiega il termine "forme" di pubblicità; l'uso di tale ultimo termine al plurale – secondo tale impostazione ben si concilia anche dal punto di vista della letteralità con l'interpretazione proposta. E' vero che si tratta di una pubblicità per beni e non per così dire generale, ma un tale sistema è perfettamente compatibile con il regime di cui alla Legge n.218 del 1995.

B] Coniugi stranieri, residenti in Italia.

Deve subito differenziarsi, infine, dalle precedenti, l'ipotesi nella quale l'opzione di scelta sia stata stipulata, anche all'estero, tra cittadini stranieri, ma residenti in Italia.

In tal caso, la soluzione della questione discende dalla interpretazione dell'art. 19 o.s.c. che si accoglie.

La lettura rigorosa ed originaria di siffatta norma nel senso suggerito dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 2/2001, prima ricordata, secondo la quale la "trascrizione" degli atti formati all'estero dei quali il cittadino straniero residente chiede l'inserimento nei registri dello stato civile non è una forma di pubblicità dello *status*, ma solo uno strumento per ottenere copia autentica degli atti iscritti, anche gli accordi fra cittadini stranieri, stipulati all'estero non potranno essere in tal modo opponibili ai terzi. Infatti, accedendo a tale interpretazione, oggi chiaramente superata, l'accordo tra i coniugi sulla legge applicabile – atto pur soggetto ad annotazione nell'atto

di matrimonio ai sensi dell'art. 69 o.s.c. - non potrebbe che esser "trascritto" ai sensi dell'art. 19 o.s.c., (ricorrendone le condizioni fissate dal legislatore), ma non annotato nel senso proprio e tecnico del termine.

L'"annotazione" presuppone, infatti, un atto principale al quale essa acceda e nel caso in esame, il matrimonio potrebbe, addirittura, non esser "trascrivibile" nel rispetto dell'art. 16 o.s.c., proprio perché ad esempio celebrato all'estero ed essendo relativo a cittadini stranieri residenti in Italia.

Si tratterebbe, insomma, di "trascrizioni estranee all'ordinamento giuridico italiano"⁽¹⁴²⁾.

D'altronde, tuttavia, anche in ipotesi in cui l'atto di matrimonio lo fosse stato preventivamente, a norma dell'art. 19 o.s.c., essendo tale attività non idonea a costituire pubblicità, sarebbe conseguentemente anche preclusa la possibilità che ad esso atto di matrimonio possa farsi "annotazione" di una convenzione di tal fatta⁽¹⁴³⁾.

Può, invece, proprio dalle conseguenze troppo rigide derivanti dall'applicazione concreta dell'ermeneutica ministeriale, nella sua lettura primigenia, trarsi ulteriore ragione nell'interpretare il termine "trascrizione" nell'impiego comune e conseguentemente ammettere l'annotazione dell'accordo di scelta sulla legge applicabile quale stipulato all'estero tra coniugi stranieri, ma residenti in Italia⁽¹⁴⁴⁾, nell'atto di matrimonio precedentemente trascritto a norma dell'art. 19 o.s.c..

Tale lettura ampia, già formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato e confermata da un recente indirizzo della giurisprudenza di merito⁽¹⁴⁵⁾, consolidatosi in prosieguo di tempo, chiamato ad affrontare l'opposizione in ordine ad un rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato civile in applicazione della circolare Miacel 2/2001, già citata, ha ordinato di procedere allo stesso alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due coniugi stranieri residenti in Italia che ne avevano fatto richiesta e di procedere all'annotazione di una convenzione ricevuta da un notaio italiano, portante la scelta della legge applicabile e la scelta del regime della separazione dei beni.

Il tribunale in tale occasione ha affermato che "l'uso del termine *trascrizione* contenuto nelle norme ridette non può che significare attribuzione alla stessa della tipica funzione pubblicitaria, cui consegue la possibilità di effettuare le annotazioni previste dalla legge"⁽¹⁴⁶⁾, fatto salvo naturalmente il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 18 o.s.c..

E' questa, insomma, l'occasione per confermare e per ribadire ancora una volta la lettura diversa dall'interpretazione ministeriale che è certamente più aderente al sistema ed al significato "proprio" delle parole alle quali il legislatore ha fatto ricorso⁽¹⁴⁷⁾.

La trascrizione degli atti (formati all'estero) si compirebbe, quindi, mediante la verbalizzazione dell'atto; unica peculiarità sarebbe costituita dal fatto che nel verbale dovrebbe essere sempre eccezionalmente riprodotto integralmente l'atto, proprio per l'esatta previsione normativa, con conseguente preclusione dell'inserimento per riassunto dell'atto.

“Trascrivere” un atto nei registri di stato civile prelude, inoltre, alla possibilità di svolgere successive attività ed in specie di annotare ulteriori successivi atti di stato civile a modifica od integrazione del primo, come trascritto.

Aderendo all'interpretazione opposta, l'attività convenzionale dei coniugi a carattere integrativo – modificativa verrebbe irrimediabilmente preclusa, contraddicendo intimamente la caratteristica di un sistema di pubblicità, rivolto a costituire un sistema di conoscenze legali il più possibile certo e completo.

Tale ultimo argomento, che trova riscontro nella lettura della pronuncia del Tribunale di Monza del 31 marzo 2007 già ricordata ⁽¹⁴⁸⁾, nella quale il canone dell'ordine pubblico resta quale unico caposaldo posto a presidio del rischio di accesso di atti nello stato civile non conformi alle regole dettate dal legislatore.

Una siffatta lettura è oggi confermata – in parte - dalla ricordata circolare del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile) del 3 agosto 2011 n.0010307, preso atto della posizione interpretativa del Consiglio di Stato ⁽¹⁴⁹⁾.

Si apre allora un nuovo spazio in ordine alla possibilità di annotare negli atti di matrimonio formati all'estero tra cittadini stranieri residenti in Italia anche le convenzioni matrimoniali ricevute da un pubblico ufficiale estero secondo le forme e le regole del luogo nel quale l'atto viene formato ⁽¹⁵⁰⁾; anche siffatti titoli potranno trovare accesso nei registri dello stato civile, costituendo piena pubblicità dello stato della persona fisica al quale si riferiscono, al pari delle convenzioni ricevute da un notaio italiano, e soprattutto potranno essere oggetto di apposita certificazione richiesta dall'interessato, superando la restrittiva ed ormai superata lettura dell'art. 19 o.s.c..

Secondo l'impostazione tradizionale ⁽¹⁵¹⁾ la trascrizione di tali atti sarà possibile solo dopo il deposito in originale o in copia autentica ai sensi dell'art.106 n. 4 della legge notarile presso un Archivio Notarile Distrettuale o presso un Notaio. Invero, il dettato dell'art. 19 secondo inciso del primo comma o.s.c. conduce a diverse conclusioni laddove statuisce che gli atti dello stato civile che riguardano cittadini stranieri residenti in Italia formati all'estero devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.

E' vero quindi che le due modalità di ingresso dell'atto straniero nel nostro ordinamento possono essere intese quali alternative, ma il rispetto del dettato della prima norma reca con sé un esame che ha ad oggetto la capacità delle parti, la forma, il tempo, il contenuto e gli effetti dell'atto anche alla luce delle disposizioni di diritto internazionale privato vigenti, non preclude la seconda analisi svolta dall'ufficiale dello stato civile competente⁽¹⁵²⁾.

Il ruolo dell'ufficiale dello stato civile, secondo l'opinione qui preferita e già ricordata, viene, insomma, enfatizzato per divenire un filtro essenziale per l'accesso al sistema di atti di provenienza estera e momento centrale per la certezza dello stato, ma aperto alle istanze sempre più frequenti provenienti dall'esterno, dando vita ad un sistema di pubblicità degli stati per così dire "aperto", non reclinato su sé stesso e "chiuso".

La garanzia di certezza offerta dal sistema giuridico ai consociati deve coniugarsi con la più ampia possibilità dell'accesso alle fonti dell'informazione: insomma, rigore nell'inserimento dei dati non con la creazione di un sistema di sovrastrutture e preclusioni all'accesso stesso⁽¹⁵³⁾.

Il dato positivo consente, insomma, una lettura del termine trascrizione che abbia il carattere della pienezza quale attività specifica dell'ufficiale dello stato civile svolta su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia, nel luogo ove essi richiedono e rivolta all'inserimento nei registri dello stato civile degli atti dello stato civile formati all'estero, che li riguardano e le successive annotazioni, nonché il rilascio delle copie relative a richiesta di qualsiasi interessato.

Il superamento delle difficoltà interpretative, a seguito del parere del Consiglio di Stato del giorno 8 giugno 2011 e della circolare ministeriale successiva, in ordine alla natura di una siffatta trascrizione permette finalmente⁽¹⁵⁴⁾: a) l'annotazione delle convenzioni matrimoniali relative a cittadini stranieri residenti in Italia, a seguito della trascrizione dell'atto di matrimonio formato all'estero, ancorché ai sensi dell'art.19 o.s.c.; b) il rilascio di copie di tali atti non solo alle parti intervenute ma anche a terzi, purché interessati.

5. Le annotazioni relative ad *altri atti dello stato civile formati all'estero, concernenti cittadini stranieri residenti in Italia. Cenni.*

Le considerazioni sin qui svolte possono essere estese agevolmente ad altre fattispecie.

Nonostante il Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile) del 3 agosto 2011 n. 0010307, preso atto della posizione del Consiglio di Stato⁽¹⁵⁵⁾, sembra fare riferimento solo alla pur discussa questione delle convenzioni matrimoniali successive ad atti di matrimonio formati all'estero e relativi a cittadini stranieri residenti in Italia, analoga soluzione andrà accolta in ordine alle separazioni personali o ai divorzi afferenti matrimoni

celebrati all'estero ⁽¹⁵⁶⁾, sino ad oggi oggetto dell'esercizio del potere di rifiuto da parte degli ufficiali dello stato civile a norma dell'art. 7 o.s.c. ⁽¹⁵⁷⁾.

La norma andrà naturalmente applicata con grande equilibrio proprio allo scopo di escludere casi di *forum shopping* del tutto disdicevoli.

Analoga soluzione dovrà essere adottata anche per gli atti di nascita, formati all'estero ⁽¹⁵⁸⁾, ma relativi a cittadini stranieri residenti in Italia ⁽¹⁵⁹⁾, in specie in ordine ad un successivo atto di riconoscimento.

La questione concerne non solo l'ipotesi in cui il riconoscimento sia effettuato mediante atto pubblico, ma anche il caso in cui esso sia contenuto in un testamento ⁽¹⁶⁰⁾.

In tale caso, l'ufficiale dello stato civile dovrà senz'altro controllare che non vi sia alcuna contrarietà alle norme inderogabili di ordine pubblico che regolano la materia ⁽¹⁶¹⁾.

6. Conclusioni.

Il parere del Consiglio di Stato del giorno 8 giugno 2011, n.1732 che ha recepito le critiche offerte in più occasioni dal Consiglio Nazionale del Notariato e da alcune decisioni della giurisprudenza, prevalentemente conformi a tale ultimo indirizzo e sfavorevoli alla valutazione dell'amministrazione, in ordine alla qualificazione della natura giuridica della *trascrizione* di cui all'art. 19 o.s.c., ha dato luogo all'espressione da parte del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno (Direzione Centrale per i Servizi Demografici Area III - Stato Civile) della circolare del 3 agosto 2011 n. 0010307 che ha permesso di mitigare l'interpretazione rigorosa dell'art. 19 o.s.c., offerta in una prima lettura purtroppo reiterata per quasi un decennio.

Il disegno che deriva da tali ultimi interventi non appare però nel complesso coerente rispetto al sistema organico dello stato civile regolato dal legislatore, in specie in ordine all'ambito applicativo del principio di ordine pubblico con la creazione di un doppio binario degli atti annotabili in quanto vagliati alla luce del canone di cui all'art. 18 o.s.c. e degli atti che non sono annotabili in quanto privi di un tale controllo.

E' ormai opportuna un'interpretazione ampia ed unitaria della materia, che sia fedele allo spirito di pubblicità ed informazione che anima le disposizioni regolatrici dello stato civile coniugando la certezza degli stati della persona giuridicamente rilevanti con il rispetto di un canone di tipicità delle attività degli atti e delle attività, con un principio di non contraddizione e certamente con l'immanenza del riferimento all'ordine pubblico di cui all'art. 18 o.s.c..

E' altrettanto tempo di una maggiore, ma rigorosa apertura del sistema dell'ordinamento dello stato civile agli atti formati all'estero relativi a cittadini stranieri neppure residenti in Italia e alla valutazione del ruolo della cittadinanza europea nel sistema dello stato civile.

L'interprete gioca un ruolo essenziale ed indispensabile in siffatta materia, in attesa di un oggi poco probabile intervento del legislatore. L'allargamento del campo applicativo dell'art. 19 o.s.c., in via ermeneutica, costituisce una cartina di tornasole del nuovo indirizzo; interpretare quale generale tale disposizione applicandola a tutti gli atti dello stato civile che siano stati formati all'estero, che concernano cittadini stranieri che abbiano almeno il requisito della residenza in Italia costituisce senz'altro un primo passo in tal senso.

Giuseppe Trapani

-
- 1) Il regolamento intitolato "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127*", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento ordinario n. 303 del 30 dicembre 2000 ed è entrato in vigore il 30 marzo 2001 (in tal senso, Circolare Miacel 2/2001).
 - 2) La numerosa dottrina che si è occupata del nuovo ordinamento di stato civile è espressione, con approssimativa sintesi, da una parte dei cultori del diritto amministrativo, dall'altra degli specialisti di settori del diritto civile nei quali si riflettono gli effetti del nuovo ordinamento ed, infine, dei pratici della materia. Sono espressione di tale primo indirizzo M. ARSI' *La riforma dell'ordinamento dello stato civile in Giorn. Dir. Amm.* 2001, n. 5, p. 461 e ss.; G. SABEONE, *Revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile in Nuove Leggi civ. commentate*, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss.. Costituiscono esempio del secondo gruppo A. M. BENEDETTI, *Il nuovo regolamento di stato civile: le novità del d. P. R. 396/2000 in tema di matrimonio*, in *Famiglia*, 2001, n. 3, p. 643 e ss.; G. CALIENDO, *Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, in *Famiglia e diritto*, 2001, n. 2, p. 215 e ss.; R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in *Riv. Dir. internaz. Priv. e proc.* 2007 p.921; E. CALO' *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero* studio approvato dalla Commissione studi del Consiglio Nazionale del Notariato in data 16 dicembre 2002 al n. 4191 pubblicato in <http://bdn.notartel.it>; R. CARAVAGLIOS *Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia* in *Notariato*, 2002, 1, p. 85; S. MARCHETTI *Riforma dell'ordinamento di stato civile e pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi: importanti novità e problemi irrisolti* in *Studium iuris* 2003, n. 11, p. 1289; F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato* 2006, 1, p. 632, studio n.05.09.10.46 /Ue, approvato dalla Commissione Affari Europei e Internazionali il 10 settembre 2005 p. 644 e in *Il Notaro* 2005 p. 121; ID. *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* in *Gli atti provenienti dall'estero* a cura della Fondazione Italiana per il Notariato Milano, 2007, p.112- 132; ID. *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* studio n.2-2008-A della Commissione Affari europei ed internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato in *Studi e materiali* 2008 n.2 p.693. Ed, infine, tra i pratici dello stato civile: S. ARENA *La circolare della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno protocollo n. 00103663/15100-397 in data 11 luglio 2001. Disamina e osservazioni* in *Stato civ. it.* 2001, agosto, p. 579 (1^ parte) e *Stato civ. it.* 2001, settembre, p. 419 (2^ parte); ID *Il nuovo Ordinamento dello stato civile- Particolari disposizioni alle quali risulta direttamente interessato l'ufficiale dello stato civile delegato* in *Stato civ. It.* 2001, marzo, p. 163; ID *Registri dello stato civile: iscrizioni e trascrizioni secondo il nuovo Ordinamento dello stato civile con*

particolare riferimento al regime transitorio in *Stato civ. It.* 2001, maggio, p. 339; ID. *Luci e ombre riguardanti l'art. 19 del nuovo Ordinamento dello stato civile contenente disposizioni sulla trascrizione degli atti formati all'estero per i cittadini stranieri residenti in Italia* in *Stato civ.* 2001 p. 499; D. BERLOCO *Il nuovo Regolamento sullo stato civile* in *Stato civ. it.* 2001, aprile p. 267 (1^a parte) e 2001, maggio, p. 350 (2^a parte); ID. *Il sistema delle annotazioni sugli atti dello stato civile* in *Stato civ.* 2003, p. 565; R. PANOZZO *Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127)* in *Stato civ. It.* 2001, settembre, p. 662 (1^a parte), in *Stato civ. It.* 2001, ottobre p. 746, (2^a parte), in *Stato civ. It.* 2001, novembre p. 832 (3^a parte). Per gli interventi monografici di impostazione pratica S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile* Minerbio 2002 e R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* Repubblica di San Marino 2009. Rappresenta poi una sintesi dei due detti approcci al d. P. R. 3 novembre 2000, n. 396 AAVV, *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, a cura di P. STANZIONE, Milano, 2001. In tema di convenzioni matrimoniali M.C. ANDRINI *L'autonomia privata dei coniugi tra status e contratto* Torino 2006 (in particolare p.53 e ss.). Inoltre, con riguardo alla rivoluzione informatica della pubblicità con specifico riferimento allo stato civile G. MARICONDA *Le pubblicità* Edizioni Scientifiche Italiane, 2005 p.81 e ss.. Si segnala per la completezza e la chiarezza, nonché per i riflessi sull'argomento in esame E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea* Milano, 2010 e E. CALO' *Matrimonio à la carte* Milano 2009.

Sullo stato civile previgente, Voce *Stato civile* in *Nuovo Digesto Italiano*, cit. p. 844; M.C. ANDRINI *Atti dello stato civile* in *Tratt. Di dir. priv.* Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, p. 979; A. ATTARDI *Atti dello stato civile* in *Enc. Dir.* IV, Milano, 1959, p.84; G. AZZARITI *Stato civile* in *Noviss. Dig.it.* XVIII, Torino, 1971, p. 292; G. MARZIALE *Stato civile* in *Enc. Giur. Treccani*, XXX, Roma, 1993, p. 1; A. PASSARELLI *Stato civile* in *Digesto delle Discipline pubblicistiche*, XV, Torino, 1999, p. 44; F. SALVO *Stato civile* in *Novissimo Digesto Italiano*, Appendice, vol.VII, Torino, 1987, p. 535; F. SCARDULLA *Stato civile* in *Enc. Dir.* XVIII, Milano, 1990, p. 938.

Sia consentito un richiamo ad alcuni miei contributi in materia ed in particolare al mio studio *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* studio n. 3850 approvato dalla Commissione studi civilistici in *Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Notariato* 2003, p. 341 (che per la prima volta ha posto la questione dell'art.19 o.s.c.), alla Voce *Ordinamento dello Stato civile* in *Dizionario Enciclopedico del Notariato* V volume Aggiornamento alla VII Edizione Roma Casa Editrice Stamperia Nazionale 2002 p. 373-411 ed alla monografia *La pubblicità dello Stato della Persona fisica* in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* diretto da P. Perlingieri Edizioni Scientifiche Italiane 2009, p. 137-288.

- 3) L. FERRI *Degli Atti dello stato civile* in *Comm. Del Cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna Roma, 1979, Art. 449-455, p. 45.
- 4) L'accezione è naturalmente diversa da quella accolta in tema di pubblicità immobiliare ove i termini trascrizione e annotazione hanno un'altra valenza. Le definizioni sono riprese dal mio volume *La pubblicità dello Stato della Persona fisica* in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato* op. cit..
- 5) L. FERRI *Degli Atti dello stato civile*, cit. p. 68 distingue la fattispecie del rifiuto nel caso di esecuzione della formalità dell'iscrizione dall'ipotesi del rifiuto della trascrizione o dell'annotazione. L'iscrizione, sostiene, è una forma di pubblicità ben particolare avente carattere costitutivo, come l'iscrizione dell'ipoteca per gli immobili. Se l'ufficiale dello stato civile rifiuta di ricevere l'atto o la dichiarazione (cioè di iscriverla nel registro) l'atto non si perfeziona e non è opponibile ai terzi. Sembra quasi che il ricevimento dell'atto e la sua registrazione coincidano; si tratta invece di momenti logicamente e giuridicamente del tutto autonomi. Inoltre, è sufficiente osservare che l'atto di riconoscimento del figlio naturale non iscritto dall'ufficiale dello stato civile che lo ha ricevuto, non può non avere effetti per il dichiarante. Distingue nettamente "la compilazione (redazione) dell'atto" dalla sua "inserzione nei registri dello stato civile" M.C. ANDRINI *Atti dello stato civile*, op. cit. p. 982, la quale aggiunge che entrambi tali momenti impongono poi di discernere la "funzione di documentazione dell'atto pubblico" dalla sua "forma di espressione". Nello stesso senso in sostanza anche A. PASSARELLI *Stato civile*, op. cit., 1999, p. 46 il quale discerne l'attività di compilazione dei registri, dagli atti e dai titoli in sé.

- 6) Sulla questione in costanza del previgente ordinamento del contenuto della trascrizione F. SCARDULLA *Stato civile* cit. ivi, p. 945.
- 7) Si ricorda che principio generale per l'annotazione è altresì la sua opponibilità solo ove essa fosse stata materialmente eseguita a margine o in calce all'atto al quale inerisce. Nel nuovo ordinamento è poi venuta meno la distinzione tra annotazioni in calce ed a margine. Sulla previsione solo legislativa delle fattispecie di iscrizione e trascrizione A. ATTARDI *Atti dello stato civile*, cit. p. 85. L. FERRI *Degli Atti dello stato civile*, cit. p. 8 segnala che l'art. 10 della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 in tema di scioglimento del matrimonio prevede che la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio venga solo annotata e non trascritta, come invece accade nell'ipotesi di annullamento del matrimonio. Oggi nella fattispecie è prevista solo l'annotazione (art. 69 lettera d o.s.c.). D. BERLOCO *Il sistema delle annotazioni sugli atti dello stato civile* op. cit. p. 565 segnala che oggi le annotazioni non richiedono l'autorizzazione del procuratore della Repubblica e che l'istituto assolve la funzione "di aggiornamento continuo e tempestivo dei mutamenti relativi allo *status* della persona.
- 8) G. MARZIALE *Stato civile* in *Enc. Giur. Treccani*, cit. p. 3; L. FERRI *Degli Atti dello stato civile*, cit. p. 74.
- 9) Sulla questione F. SCARDULLA *Stato civile* cit. ivi, p. 945 il quale ricorda che l'art. 453 c.c. è innovativo rispetto all'art. 359 c.c. del 1865 che richiedeva genericamente che l'annotazione fosse stata "legalmente ordinata"; nella *Relazione al progetto definitivo del Codice civile* (I, Roma, 1936, p. 432), è affermato che la parola "legge" è usata "in senso sostanziale e quindi comprende anche i regolamenti; le convenzioni internazionali, poi, acquistano efficacia nel nostro ordinamento".
- 10) G. CALIENDO, *Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile*, in *Famiglia e diritto*, cit., ivi p. 216; F. SCARDULLA *Stato civile* in *Enc. Dir.* XVIII, Milano, 1990, p. 938. R. MUCCI *Delle norme generali relative alla formazione e alla archiviazione degli atti e agli archivi dello stato civile* in *AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile* cit., p. 38, sottolinea che il nuovo regolamento dello stato civile ha "drasticamente ridotto le ipotesi di trascrizione di atti", "convertendo quelle soppresse in altrettante annotazioni" ed aggiunge che la pubblicità degli stati civili, dichiarativa e non costitutiva, serve per rendere opponibile *erga omnes* gli stati documentati, assumendo per "certo ciò che enunciato nell'atto" stesso; possono in tal senso tali atti esser qualificati quali "atti di certazione costitutivi di certezze legali". Sul punto *amplius* M.C. ANDRINI *Atti dello stato civile*, op. cit. p. 979, la quale segnala che "a differenza che per altri tipi di atti pubblici l'esigenza a cui si assolve con tale forma di documentazione esteriore prescritta dalla legge (redazione da parte di un pubblico ufficiale e inserzione in un pubblico registro) non è tanto quella della valutazione normativa della rilevanza sociale dell'atto di autonomia privata, quanto quella di garantire la certezza del suo contenuto" ed aggiunge che i registri "assolvono certamente una funzione di pubblicità, accanto a quella probatoria certificativi dell'esistenza dei fatti in essi rappresentati che viene catalogata come funzione fidefaciente" (p. 983). A. PASSARELLI *Stato civile*, op. cit., 1999, p. 44, afferma che gli atti di stato civile "non hanno di regola efficacia costitutiva meramente ricognitiva e perciò non incisiva sugli status e non si identificano sempre con il titolo in mancanza del quale può farsi ricorso alla prova suppletiva" (p. 46).
- 11) G. MARZIALE *Stato civile* in *Enc. Giur. Treccani*, cit. p.3 ricorda che dall'annotazione nascerebbe una legittima presunzione in ordine all'esistenza del vincolo matrimoniale, che potrebbe esser vinta dalla prova contraria, ma non dalla mera impossibilità di rinvenire l'atto a causa della distruzione dei registri dello stato civile. Questione ben diversa concerne la possibilità per l'ufficiale dello stato civile in ipotesi nelle quali manchi una formula ufficiale di potervi ugualmente provvedere creandola, sul punto, D. BERLOCO *Il sistema delle annotazioni sugli atti dello stato civile* op. cit. p. 567.
- 12) A tale proposito, D. BERLOCO *Il sistema delle annotazioni sugli atti dello stato civile* op. cit. p. 566 ricorda l'annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di una donna che ne era stata privata per effetto di matrimonio con uno straniero. Ed ancora i decreti di cambiamento di nome e/o del cognome devono essere annotati previa trascrizione (art. 28 lett. f o.s.c.); i provvedimenti di rettifica di cui all'art.95 o.s.c. devono essere annotati senza trascrizione. Ed infine, si chiede l'Autore medesimo quali siano le ragioni che hanno spinto il legislatore a non imporre la trascrizione delle sentenze di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, di disconoscimento di paternità, di contestazione della legittimità e reclamo della legittimità La semplificazione alla quale è ispirato il nuovo Regolamento dello stato civile ha "degradato" numerose fattispecie che avevano già avuto emersione dai registri nella vigenza della precedente normativa attraverso il regime della "trascrizione" ad ipotesi di mera "annotazione". Basti

- pensare alle sentenze di rettificazione, al riconoscimento dello stato civile, non effettuato dinanzi all'ufficiale dello stato civile, alle sentenze in materia di azioni di stato.
- Scompare da ultimo la distinzione fra "annotazioni in calce" ed "annotazioni a margine", sebbene in concreto non importasse alcuna conseguenza non essendo l'errore di annotazione assistito dalla sanzione della nullità.
- 13)** L. FERRI *Degli Atti dello stato civile*, cit. p. 47, il quale sottolinea che il principio della tassatività degli atti relativo sia alle loro tipologie sia al loro contenuto concerne non solo gli atti che il pubblico ufficiale forma direttamente, ma anche la trascrizione e la annotazione di atti provenienti da altri. Gli elenchi di atti da iscrivere, trascrivere e da annotare, indicati nel previgente e nell'attuale ordinamento sono rigidamente e rigorosamente tassativi.
- 14)** L'art. 11 o.s.c. comma 1°, a tale riguardo, individua gli elementi che costituiscono la base minima ed essenziale per tutti tali atti e dispone che tali atti registrandi devono enunciare: il comune, il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti; le persone cui gli atti medesimi si riferiscono; i testimoni, ove richiesti; i documenti presentati dalle parti, con precisione, indicando di ciascuno la specie, la data, l'autorità che lo ha emanato o il pubblico ufficiale che lo ha formato e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a designarlo esattamente.
- 15)** Va segnalato a tale riguardo, allora, che la presenza dei testimoni diviene necessaria solo ove la legge espressamente la richieda, così come scompare l'obbligo di indicare la condizione di coloro che in tali atti compaiono, non espressamente richiesto dalla suddetta disposizione.
- 16)** Per comodità di lettura ecco il testo integrale della disposizione: "1. Le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte. 2. Le annotazioni che sono eseguite in base ad atti o provvedimenti dei quali è anche prescritta la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10 devono essere precedute dalla detta registrazione. 3. In ogni caso nelle annotazioni occorre indicare, per la registrazione negli archivi di cui all'articolo 10, l'atto o il provvedimento in base al quale esse sono eseguite. 4. Le annotazioni sono datate e sottoscritte dall'ufficiale dello stato civile. 5. Le annotazioni apposte sugli atti iscritti vanno riportate su quelli trascritti a cura dell'ufficiale dello stato civile che le ha eseguite. In caso di più trascrizioni, l'annotazione si effettua soltanto sull'ultimo atto trascritto."
- 17)** A prima lettura tale disposizione sembrerebbe aver meramente riproposto l'art. 103 dell'ordinamento dello stato civile previgente; in realtà le due norme sono frutto di due diverse visioni delle fattispecie. Quest'ultima norma, posta a chiusura dell'elenco delle ipotesi annotabili, permetteva l'ampliamento dei casi proprio per ordine dell'autorità giudiziaria. L'art. 102 o.s.c., invece, disciplina il modo di esecuzione delle annotazioni, senza però attribuire al magistrato il potere di dare esecuzione ad annotazioni atipiche per contenuto. L'art. 102 o.s.c. dispone al primo comma che "le annotazioni disposte per legge od ordinate dall'autorità giudiziaria si eseguono per l'atto al quale si riferiscono, registrato negli archivi di cui all'articolo 10, direttamente e senza altra formalità dall'ufficiale dello stato civile di ufficio o su istanza di parte". L'art. 14 o.s.c. recita che "i provvedimenti dell'autorità giudiziaria italiana che devono essere trascritti o annotati negli archivi di cui all'articolo 10 sono trasmessi senza indugio dal cancelliere del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile competente".
- Sulla questione, R. CARAVAGLIOS *Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia* op. cit., p. 90, nota 41. La questione delle convenzioni matrimoniali in argomento è la cartina di tornasole della questione. Il giudice ha ordinato l'annotazione presupponendo ad una siffatta pronuncia l'argomento della interpretazione lata dell'art. 19 o.s.c.. Mai il tribunale interessato avrebbe potuto estendere ad ipotesi non previste l'accesso ai registri dello stato civile.
- 18)** Il tenore della norma è il seguente: "nessuna annotazione può essere fatta sopra un atto già iscritto nei registri se non è disposta per legge ovvero non è ordinata dall'autorità giudiziaria".
- 19)** Secondo S. MARCHETTI *Riforma dell'ordinamento di stato civile e pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi: importanti novità e problemi irrisolti* op. cit. p. 1298, l'art. 453 c.c. potrebbe essere ancor oggi letto nella accezione pregressa ed aprire il varco ad annotazioni se non atipiche, frutto di una lettura estensiva

della norma. Tale opinione non sembra possa essere accolta atteso che la interpretazione delle norme deve tenere in conto il sistema ordinamentale nel quale esse sono inserite.

- 20) R. CARAVAGLIOS *Gli effetti della riforma dello stato civile sulla pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia* op. cit., p. 88 afferma il rilievo dell'azione di supplenza svolta dagli ufficiali dello stato civile nell'ampliamento del contenuto degli atti, ma tralascia qualsiasi richiamo alla valenza probatoria di un tale inserimento.
- 21) G. AZZARITI *Stato civile*, cit. ivi, p. 297, diffusamente sulla questione, con particolare riguardo ad alcune questioni derivanti dall'impiego di formule sacramentali foriere di dubbi dal punto di vista giuridico, tra le quali la formula n. "26" predisposta sotto la vigenza dell'ordinamento dello stato civile per la "dichiarazione fatta dal padre nel caso in cui la madre non consente di esser nominata".
- 22) M.C. ANDRINI *Atti dello stato civile*, op. cit. p. 983, la quale aggiunge "essa è posta in essere soltanto da organi dello Stato, enti pubblici o esercenti privati di pubbliche funzioni, onde la qualificazione *pubblica* va intesa in senso soggettivo, con riferimento cioè che la pone in essere quale investito di pubblici poteri".
- 23) Al rigore dell'adesione a tipi di formalità cristallizzati per categoria e contenuto, fa da contraltare un alleggerimento delle forme, motivato dalla ricerca di modelli amministrativi semplificati. Ai sensi del settimo comma dell'art. 12 o.s.c., le parti interessate possono farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultante da una semplice scrittura privata, non autenticata, purché non sia espressamente previsto che essa debba risultare da atto pubblico. La norma innova, dunque, completamente la disciplina previgente, la quale prevedeva piuttosto l'obbligo del rispetto della forma minima della scrittura privata autenticata, eccezion fatta per le ipotesi nelle quali sussistesse l'obbligo espresso dell'atto pubblico. Oggi invece non è più necessario – fatte salve appunto rare fattispecie, quali ad esempio quella della procura di cui all'art. 111 c. c. per la celebrazione del matrimonio in caso di guerra, per i militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate - che il procuratore sia munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata. La delicatezza della materia avrebbe forse richiesto maggiore prudenza nella statuizione di una siffatta disciplina. L'esigenza di semplificare gli adempimenti al cittadino in occasione del suo contatto con la macchina burocratica dello stato civile ha, invece, indotto il legislatore a superare il principio statuito nell'art. 1392 c.c. secondo il quale la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.
- 24) Sul punto L. FERRI *Degli Atti dello stato civile*, cit. p. 49, rilevava che il documento nel quale è espresso il rifiuto debba assumere la forma del certificato e debba contenere l'indicazione dei motivi per i quali esso è stato formulato. Ancor prima dell'esistenza di una specifica norma avente contenuto generale quest'ultimo Scrittore affermava che l'atto di rifiuto può "verificarsi in ogni settore dell'attività dell'ufficiale di stato civile".
- 25) Sulle modalità di traduzione G. CASONI *La traduzione degli atti formati all'estero da autorità straniere e da valere in Italia: una questione controversa* in *Stato civile* 2005 p. 664.
- 26) Si tratta di una disposizione che non ha alcun seguito in quanto non pare vi siano convenzioni con altri Stati relativi ai matrimoni celebrati presso l'autorità diplomatica o consolare straniera. Sulla questione, R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.172 e R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.937 il quale ricorda una convenzione con il Messico del 1910 e con il Costarica del 1933 e afferma la scarsa utilità o ancor meglio il carattere pleonastico della disposizione.
- 27) E' evidente il carattere generale della disposizione in commento, applicabile a tutti gli atti dello stato civile provenienti dall'estero.
- 28) R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.929 segnala che diverse erano le condizioni indicate nel disegno di legge n.2201 comunicato alla Presidenza del Senato il 18 ottobre 1995 per consentire una siffatta trascrizione: che gli stranieri fossero portatori di specifici interessi meritevoli di tutela; che vi fosse una specifica trascrizione e che da tale formalità non discendessero peculiari e specifici doveri nei confronti dello Stato. Nessuna di tali indicazioni è stata recepita dall'art. 19 o.s.c. poi approvato.
- 29) Ricorda R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.923-925 che la questione era stata lungamente dibattuta sotto la vigenza del precedente ordinamento dello stato civile. In particolare, il cittadino straniero pur regolarmente residente in Italia non poteva chiedere che fossero essere trascritti nei registri dello stato civile italiano atti a lui relativi, ma formati all'estero. Pur tuttavia, con circolare n. 1/50/PG/15(89)806 del 24 maggio 1989 il Ministero della giustizia (allora competente) aveva espresso il

parere che atti relativi a cittadini stranieri avrebbero dovuto essere trascritti comunque qualora essi fossero collegati ad atti già iscritti o trascritti e quindi spiegassero nel nostro ordinamento giuridico una funzione modificativa dello *status* delle persone alle quali si riferivano, prescindendo addirittura dalla residenza degli interessati. Continua l'Autore che all'epoca era diffusa l'idea che solo lo Stato di appartenenza fosse competente per attribuire alle persone il loro stato civile.

- 30)** Si riporta per comodità di lettura il testo dell'art. 17 o.s.c. sotto la rubrica "Trasmissione di atti": "1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta."
- 31)** Osserva correttamente S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.73, che un tale argomento non è dirimente nell'interpretazione dell'art. 19 o.s.c., dal momento che è evidente che gli atti relativi a cittadini stranieri formati all'estero sono introdotti nel registro dello stato civile chiaramente a richiesta dell'interessato e non d'ufficio a differenza degli atti formati in Italia.
- 32)** Sul punto la circolare Miacel 2/2001 afferma che gli atti dei quali è richiesta la trascrizione non possono contrastare con l'ordine pubblico e pertanto sono fuori dalla portata dell'art. 18 o.s.c.. Tale affermazione è contraddittoria ed incomprensibile: è proprio l'art. 18 o.s.c. a far riferimento all'ordine pubblico! In particolare, R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.173. Inoltre sul punto, si rinvia a R. PANOZZO *Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127)* in *Stato civ It.* 2001, ottobre (2^a parte) p. 752; S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* op. cit., p. 818; ID. *Luci e ombre riguardanti l'art. 19 del nuovo Ordinamento dello stato civile contenente disposizioni sulla trascrizione degli atti formati all'estero per i cittadini stranieri residenti in Italia* op. cit. p. 499; M. L. ALLASIA *Art. 19 d.P.R. 396/00 sulla trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia redatti all'estero e relativa circolare Miacel 2/2001* in *Stato Civile* 2004, p.254. Di recente sulla questione anche F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.113, nonché R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.171.
- 33)** Dubita di tale circostanza R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.931, secondo il quale lo straniero residente potrà al pari del cittadino fare conto sulla possibilità di ottenere certificati anagrafici contenenti le risultanze della trascrizione eseguita nei registri. Invero, non può essere accolta una tale perplessità atteso che monoliticamente l'amministrazione non ha mai rilasciato certificati anagrafici corrispondenti alla trascrizione eseguita, ma solo copie conformi del documento depositato. La prassi infatti è di segno opposto.
- 34)** Il dubbio in relazione alla *ratio* della disposizione è ben espresso da R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.171, nonché in termini più netti da S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.73, il quale reputa che la disposizione in esame deve avere un significato più ampio della "semplice, quasi inesistente soluzione di comodo" a favore degli stranieri che chiedono copia dei loro atti di stato civile formati all'estero. Di recente nello stesso senso i salaci commenti di E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.249, anche in ordine al carico di lavoro degli ufficiali dello stato civile che verrebbe aggravato da una interpretazione diversa da quella offerta dal ministero. La questione è affrontata dallo stesso Autore in *La pubblicità della professio iuris e delle convenzioni matrimoniali degli stranieri*, in *Notariato* 2009 p.102, segnalando che sarebbe assurdo immaginare che il legislatore si sia dovuto disturbare per il solo scopo di sottrarre ai notai il compito di rilasciare una copia di un atto. R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.926 dice che un siffatto

obiettivo è in realtà “ben poca cosa”, finendo per “tutelare “unicamente il capriccio degli stranieri residenti in Italia”.

- 35)** R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.927, il quale rileva che addurre inconvenienti non è sufficiente.
- 36)** In questo senso il Massimario del Ministero dell'Interno par.16.3 cpv. 4 p.103.
- 37)** La notazione è di R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.174, che pur ribadendo il rispetto dovuto alle pronunce giudiziali ribadisce che siffatto indirizzo non appare condivisibile. Ricorda l'Autore (p.176) che tale disposizione è un *unicum* (ad eccezione della Polonia) e che l'Anusca sin dal Convegno del 2007 di Salsomaggiore si era resa portavoce delle difficoltà e delle perplessità. L'art.19 o.s.c. è, in conclusione, “un'anomalia tutta italiana”.
- 38)** S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.75.
- 39)** Si tratta del già ricordato contributo *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* studio n. 3850 approvato dalla Commissione studi civilistici in *Studi e Materiali del Consiglio Nazionale del Notariato* op. cit., p. 341 e ss., primo parere che presagiva la necessità di un diverso orientamento da parte del ministero.
- 40)** Il richiamo è all'interessante contributo di F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* studio n.2-2008-A della Commissione Affari europei ed internazionali del Consiglio Nazionale del Notariato op. cit. p.693.
- 41)** E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.250, il quale rileva che una siffatta interpretazione ministeriale discende dal timore che nel nostro ordinamento abbiano accesso matrimoni poligamici e omosessuali stipulati all'estero. La scelta difensiva è di recente stata criticata anche da G. LIOTTA *Un altro passo verso la conoscenza dell'art.69 del d.p.r. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile*, op. cit. p. 208 con riguardo anche alle partnership registrate, assimilabili o meno al matrimonio: “il filtro dell'ordine pubblico, nella materia, sia svolto non dall'ufficiale dello stato civile, ma dall'autorità giudiziaria” (p.209).
- 42)** Dà voce alla preoccupazione degli ufficiali dello stato civile che temono l'incremento di richieste del tutto ingiustificate da parte di stranieri residenti parlando di loro “capriccio”, G.M. RICCIO *Degli atti dello stato civile formati all'estero* in AAVV *Il nuovo ordinamento dello stato civile* cit., p. 72. Tale Autore aggiunge che l'imprecisione del termine “traduzione” lascia aperta la possibilità di accompagnare la richiesta di trascrizione con una traduzione che non sia ufficiale.
- 43)** Seri dubbi sono espressi al riguardo da R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.938-941 (par.9), in ordine all'efficacia delle pronunce straniere.
- 44)** S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* in *Stato civile* 2004, p. 818 dichiara di non comprendere l'arcana ragione per la quale gli stranieri debbano depositare atti esteri presso il nostro stato civile allo scopo di poterne in seguito ottenere copie. Espone forti dubbi al riguardo altresì R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.938.
- 45)** Per tutti, sia pure in tema di convenzioni matrimoniali stipulate all'estero, F. SALERNO CARDILLO *Le convenzioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.114- 115, il quale addirittura giunge ad affermare che sul punto la ricordata circolare Miace 2/2001 è affetta da “assoluta incongruenza”. Si richiamano altresì F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit..p.644; E. CALO' *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero*, op. cit.; S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* op. cit., p. 819. Sia consentito, infine, sulla questione un richiamo ai miei contributi *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* cit., p. 341 e ss. e *Ordinamento dello Stato civile* voce del *Dizionario Enciclopedico del Notariato* op. cit. p. 373 – 411, nei quali è stata suggerita per la prima volta la soluzione oggi accolta in gran parte dal Ministero e dal Consiglio di stato.
- 46)** S. ARENA *Luci e ombre riguardanti l'art. 19 del nuovo Ordinamento dello stato civile contenente disposizioni sulla trascrizione degli atti formati all'estero per i cittadini stranieri residenti in Italia* op. cit. p. 499, il quale

ricorda che la soluzione ampia trovava spazio già nella vigenza del vecchio ordinamento dello stato civile, come è agevole evincere anche dalla nota ministeriale del 24 maggio 1989 recante il n. 1/50/FG/15(89)806, pubblicata su *Stato civ.* 1989, p.644.

- 47) E' evidente che numerose sono le ipotesi che possono verificarsi; basti pensare al regime para – matrimoniale delle convivenze registrate, o ai regimi di comunione universale o ancora al matrimonio tra soggetti dello stesso sesso; sul punto diffusamente E. CALO' *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* relazione Convegno Paradigma 2006 p. 24; R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.186-188. Sul potere di rifiuto quale elemento di filtro S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* op. cit., p. 818. Nello stesso senso, M.L. ALLASIA *Art. 19 d.P.R. 396/00 sulla trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia redatti all'estero e relativa circolare Miacel 2/2001* op. cit., p. 254.
- 48) Definita "indecifrabile" sul punto del riferimento all'ordine pubblico da E. CALO' *La pubblicità della professio iuris e delle convenzioni matrimoniali degli stranieri*, in op. cit. p.102.
- 49) Condividono la lettura critica proposta in forma più completa rispetto alla primigenia stesura effettuata nei miei contributi *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* cit., p. 341 e ss. e *Ordinamento dello Stato civile* cit. p.373 e ss. anche F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit..p.644; ID. *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.113; E. CALO' *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero*, op. cit.. Di seguito, condivide l'opinione in questione criticando aspramente l'opinione ministeriale S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* op. cit., p. 819, e propone l'ipotesi dello straniero celibe il quale diviene padre di un figlio nato e dichiarato all'estero, ma con lui residente in Italia: in tal caso, sarebbe eccessiva una lettura restrittiva dell'art. 19 o.s.c..
- 50) Gli esempi sono tratti da S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.75.
- 51) Si tratta del decreto del Tribunale di Venezia del 15 settembre 2006 n.470, pubblicata in Guida al Diritto n.1 del 1° novembre 2006 con nota di M. CASTELLANETA e riportata nella parte motiva anche da F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.114-115, ripresa di recente da E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.252 chiamato a pronunciarsi in ordine ad un rifiuto opposto dall'Ufficiale di Stato civile in applicazione della circolare Miacel 2/2001, più volte citata, ha ordinato di procedere allo stesso alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due coniugi stranieri residenti in Italia che ne avevano fatto richiesta e di procedere all'annotazione di una convenzione ricevuta da un notaio italiano, portante la scelta della legge applicabile e la scelta del regime della separazione dei beni. Si trattava di una coppia coniugata in Cina e residente in Italia che nel 2005 aveva effettuato la *professio iuris* scegliendo la legge italiana per i loro rapporti patrimoniali, convenendo la separazione dei beni. Ad un primo rifiuto dell'ufficiale dello stato civile il quale opponeva che nell'atto di matrimonio formato in Cina non avrebbero potuto essere effettuate delle annotazioni, in linea con la circolare Miacel più volte citata, il tribunale aveva accolto la richiesta dell'interessato argomentando sul termine trascrizione, legittimando peraltro il notaio alla presentazione dell'opposizione al rifiuto formulato.
- 52) Decreto del Tribunale di Monza del 31 marzo 2007 pubblicato con nota di A. DI SAPIO *Sulla pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi stranieri* in *Dir. Fam.* 2007 p.1736 ed in *Riv. Not.* 2007 p.1171 con nota di R. ZISA *Sulla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali da parte di coniugi cittadini stranieri e annotazione a margine dell'atto di matrimonio*, pronuncia secondo la quale peraltro la posizione peggiore dei cittadini stranieri, residenti in Italia, ma coniugati all'estero parrebbe peggiore rispetto ai cittadini stranieri che tuttavia hanno contratto matrimonio in Italia, generando indubbiamente profili di incostituzionalità della disposizione. Nello stesso senso, Tribunale di Torino decreto del 14 maggio 2009 in *Riv. Not.* 2010, p.1112 con nota di M. MAZZOTTA *Brevi note sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero*, nonché in *Dir. Fam.* 2010 p.200 con nota di G. LIOTTA *Un altro passo verso la conoscenza dell'art.69 del d.p.r. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile*, con il quale è stata consentita l'annotazione di una convenzione nell'atto di matrimonio già trascritto di due cittadini rumeni regolarmente

- soggiornanti in Italia. E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.254 ricorda l'analogo decreto del Tribunale di Parma del 19 ottobre 2009 inedito, riguardante due cittadini albanesi. In senso opposto un decreto del Tribunale di Padova del 19 gennaio 2009 (non pubblicato) riportato da R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.177, ha ribadito – *rara avis* – la legittimità dell'operato dell'ufficiale dello stato civile che ha espresso il rifiuto. Nello stesso senso, Trib. Saluzzo 10-11 agosto 2010 in Guida dir. 2010 fasc. 41 p.49. Ed ancora R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.59 alla nota 8 ricorda altresì i decreti del trib. Mantova 16 marzo 2010, Trib. Massa 22 luglio 2010, non pubblicati.
- 53)** L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell'articolo 49 del d. P. R. 5 gennaio 1967, n. 200, dopo avere effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani.
- 54)** Gli esempi possono essere molteplici: il caso degli sposi fratello e sorella, il caso in cui uno o entrambi gli sposi siano ancora coniugati con altro soggetto (in difetto quindi della libertà di stato, di cui all'art.86 c.c., fatte salve le considerazioni di cui appresso in ordine alla trascrizione di tali atti), in cui uno dei coniugi abbia commesso un delitto nei confronti dell'ex coniuge, o in cui uno dei coniugi fosse minorenni o ancora il caso in cui i coniugi fossero persone dello stesso sesso; sul punto R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.175 (ed inoltre diffusamente p.186-188) il quale si chiede come possano in tali casi essere effettuate annotazioni o rilasciati estratti. In senso difforme sulla questione della assenza della libertà di stato, come elemento contrario all'ordine pubblico (internazionale) R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.934, pur nella consapevolezza che una tale impostazione non incontra il favore dell'amministrazione. Questione ben complessa è articolata è quella dei matrimoni islamici; sul punto, S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.70.
- 55)** R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.185, ricorda che l'ufficiale dello stato civile deve comunque svolgere *ex post* le verifiche richieste per controllare se il matrimonio è stato regolarmente celebrato, in relazione al matrimonio di cittadini italiani o di un cittadino italiano e di una straniera, con particolare attenzione alla eventuale violazione dell'ordine pubblico. La medesima valutazione andrebbe svolta anche per le ipotesi di cui all'art.19 o.s.c..
- 56)** R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.179.
- 57)** Tale parere non risulta pubblicato; si tratta dell'affare n.01732 /2011.
- 58)** Si tratta di una considerazione che per quanto autorevolmente espressa e conosciuta dai pratici, non trovava *expressis verbis* allocazione nella ricordata circolare Miacel n.2 e che lascia in parte stupiti.
- 59)** Si rileva che nella circolare il parere del Consiglio di Stato è indicato come datato 12 luglio 2011.
- 60)** L'espressione è di E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.251, il quale segnala che una tale interpretazione è lesiva dei diritti dello straniero e ne altera in concreto la condizione in contrasto con gli artt 43 e 44 del d.lgs 25 luglio 1998 n.286), facendo valere la legge nei riguardi di tutti senza discriminazioni e imponendo il principio della certezza del diritto.
- 61)** L'art. 18 o.s.c. rubricato Casi di intrascrivibilità recita "Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico."
- 62)** Sulla questione G. FUCCILLO *Giustizia e religione* Torino vol. II 2011 p.162.
- 63)** S. ARENA *Luci e ombre riguardanti l'art. 19 del nuovo Ordinamento dello stato civile contenente disposizioni sulla trascrizione degli atti formati all'estero per i cittadini stranieri residenti in Italia* op. cit. p. 499, il quale ricorda che la soluzione ampia trovava spazio già nella vigenza del vecchio ordinamento dello stato civile, come è agevole evincere anche dalla nota ministeriale del 24 maggio 1989 recante il n. 1/50/FG/15(89)806, pubblicata su *Stato civ.* 1989, p.644.
- 64)** E' evidente che numerose sono le ipotesi che possono verificarsi; basti pensare, come già ricordato, al regime para – matrimoniale delle convivenze registrate, o ai regimi di comunione universale o ancora al matrimonio tra soggetti dello stesso sesso; sul punto diffusamente E. CALO' *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* relazione Convegno Paradigma 2006 p. 24. Sul potere di rifiuto quale elemento di filtro S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri*

- (art. 19 del d.P.R. 396/2000): *problematiche* op. cit., p. 818. Nello stesso senso, M.L. ALLASIA *Art. 19 d.P.R. 396/00 sulla trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia redatti all'estero e relativa circolare Miacel 2/2001* op. cit., p. 254.
- 65) Sul punto diffusamente a seguito dell'approvazione del Regolamento del nuovo stato civile E. CALO' *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* cit., p. 619-622, nonché G.M. RICCIO *Degli atti dello stato civile formati all'estero* in AAVV *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, cit. p. 77 e ss..
- 66) Pone attenzione alla questione, M.L. ALLASIA *Art. 19 d.P.R. 396/00 sulla trascrizione degli atti relativi a cittadini stranieri residenti in Italia redatti all'estero e relativa circolare Miacel 2/2001* op. cit., p. 254.
- 67) G.M. RICCIO *Degli atti dello stato civile formati all'estero* in AAVV *Il nuovo ordinamento dello stato civile*, cit. p. 77 rileva appunto la portata "onnicomprensiva" dell'art. 18 o.s.c.; nello stesso senso, S. ARENA *Luci e ombre riguardanti l'art. 19 del nuovo Ordinamento dello stato civile contenente disposizioni sulla trascrizione degli atti formati all'estero per i cittadini stranieri residenti in Italia* op. cit. p. 500 e R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.935.
- 68) Una tale disposizione costituirebbe barriera frangiflutti del tutto idonea nei confronti della possibilità per colui che ha contratto un matrimonio poligamico di far accedere un tale atto nei nostri registri dello stato civile; in tal senso, E. CALO' *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero* cit. e R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.936, in specie in ordine ad una richiesta di ricongiungimento avanzata da un cittadino straniero coniugato con una cittadina italiana nei confronti delle due altre mogli e dei loro cinque figli; quest'ultimo Autore ricorda poi che la questione è identica nei confronti del ripudio unilaterale islamico.
- 69) D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. A commento del Testo Unico cfr. E. CALO' *La nuova disciplina giuridica dello straniero Quaderno del Notariato n. 3*, Milano, 2000; con specifico riferimento al divieto di discriminazione per motivo della nazionalità, sia pure in ambito sportivo E. CALO' *Sport e diritti fondamentali in Corriere giuridico*, 2002, n. 2, p. 225, a commento della ordinanza del Tribunale di Pescara del 14 dicembre 2001. La linea prudenziale della circolare Miacel 2/2001, esclusiva di una pubblicità "piena" alle "trascrizioni" di cui all'art. 19 o.s.c., può allora trovare riscontro anche disattendendo tale impostazione interpretativa, ma enfatizzando l'attribuzione al singolo ufficiale di stato civile del generale potere di rifiuto a lui attribuito – a differenza della pregressa normativa – di qualunque atto contrario all'ordine pubblico. Non osta ad una siffatta interpretazione neppure il fatto che alcuni atti dello stato civile concernenti cittadini stranieri residenti in Italia, a norma dell'art. 69 o.s.c., che ha valenza generale, siano soggetti a mera annotazione e non a trascrizione. Può a tale proposito ricordarsi che comunque anche gli atti soggetti ad annotazione presuppongono un precedente atto questo soggetto sì a trascrizione e destinato ad essere in prosieguo annotato a seguito di sue modificazioni. Ad esempio, la richiesta di annotazione di una convenzione matrimoniale formata all'estero, presuppone la pregressa richiesta di trascrizione ai sensi dell'art. 19 o.s.c. dell'atto di matrimonio, beninteso nell'ipotesi di cittadini entrambi stranieri, ma residenti in Italia.
- 70) Sulla questione dell'ordine pubblico (interno o internazionale) si rinvia a *Commentario Breve al Codice civile* a cura di Cian e Trabucchi Padova 2011 p.3987; nonché a E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p. 65 e ss., con peculiare riguardo alla giurisprudenza dall'Autore ricordata. Sulla questione diffusamente R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.931.
- 71) L'espressione di tale grido di dolore è di S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.76 il quale conclude allora chiedendosi il perché della difettosa trascrizione del matrimonio omosessuale.
- 72) Nonostante il progresso nell'interpretazione dell'art.19 o.s.c. pare dubbio che la mancata proposizione del ricorso da parte del notaio che abbia richiesto l'annotazione della convenzione poi rigettata possa essere considerata atto di negligenza fonte di responsabilità professionale, come sostenuto da A. ZACCARIA *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia formata dai coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all'estero* in *Studium iuris* 2006, p.677, e ripreso di recente da E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.252. la responsabilità è semmai generata da una cattiva informazione al proposito ai nubendi, che ben potrebbero non voler ricorrere contro il rifiuto. Residua poi il problema dell'efficacia in Italia dell'atto di stato civile formato all'estero debitamente legalizzato ma rifiutato per la trascrizione; sulla questione R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.941.

- 73)** L'art. 20 o.s.c. rappresenta da ultimo una norma per così dire di chiusura del sistema. I documenti provenienti dall'estero concernenti cittadini residenti in Italia o all'estero, possono a loro richiesta esser trascritti. Alla mancanza di documentazione negli Stati dovuta alla struttura amministrativa non sufficientemente organizzata, fa da contraltare, insomma, la possibilità di trascrivere presso i registri dello stato civile la certificazione sostitutiva "della documentazione non potuta acquisire". L'obbligatorietà della trascrizione dei certificati suddetti, non lascia dubbi sulla loro riferibilità esclusiva ai cittadini italiani, coprendo un margine che – sotto la vigenza della precedente normativa – aveva creato non poche difficoltà per l'impossibilità di far emergere dai registri dello stato civile atti, dei quali non fosse possibile ottenere copia dalle autorità locali straniere. Potranno, in tal modo, aver idonea pubblicità atti prima destinati a restare estranei al nostro ordinamento.
- 74)** Sulla questione, F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.112- 132.
- 75)** In generale sulla questione della cittadinanza europea M.L. PICCHIO FORLATI *L'unione europea in Atti notarili e diritto comunitario e internazionale 3. Diritto comunitario* Torino 2011 p. 194; A.M. CALAMIA *Diritto dell'Unione europea* Milano, 2011 p.179.
- 76)** Resta anche in dubbio il rilievo della cittadinanza dell'Unione Europea ai fini delle norme italiane dello stato civile; sul punto, R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.945-946.
- 77)** D. BERLOCO *Matrimonio di cittadino italiano con straniera da contrarre all'estero* in *Stato civile* 2004, p. 660, il quale segnala le difficoltà che sorgono in materia di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero e ricorda la circolare del Ministero dell'Interno n. 9 del 2001 secondo la quale le pubblicazioni devono essere eseguite nel luogo di residenza ed in ipotesi di coniuge residente all'estero presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione lo stesso risiede. Sulla questione nel medesimo senso, D. BERLOCO *Matrimonio religioso celebrato all'estero. Effetti nell'ordinamento giuridico interno* in *Stato civile* 2003, p. 336, ID. *Pubblicazioni di matrimonio alla luce del nuovo regolamento dello stato civile* in *Stato civ.* 2003, p. 169 e R. CALVIGIONI *La capacità dello straniero che intende sposare in Italia* in *Stato civile* 2002, p.807; ID. *Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione* in *Stato civile* 2004 p. 9. In tema di riconoscimento delle sentenze straniere di divorzio S. ARENA *Regolamento CE n. 2202/2003: cosa cambia sul riconoscimento in Italia delle sentenze straniere di divorzio* in *Stato civile* 2005, p. 723; F. COSCIA *La trascrivibilità della sentenza straniera di divorzio* in *Stato civile* 2005, p. 741; S. RESTUCCIA *Un passe-parout: il linguaggio numerico. Trascrizioni delle decisioni matrimoniali europee* in *Stato civile* 2005 p. 415.
- 78)** Il testo dell'art. 16 o.s.c. è il seguente: "1. Il matrimonio all'estero, quando gli sposi sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, può essere celebrato innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo. In quest'ultimo caso una copia dell'atto è rimessa a cura degli interessati all'autorità diplomatica o consolare."
- 79)** Il criterio della "prevalenza" (della norma locale) è seguito invece per le dichiarazioni di morte e di nascita dal sopra ricordato art. 15 o.s.c..
- 80)** Il testo integrale dell'art. 17, che si riporta per comodità di lettura è il seguente: "1. L'autorità diplomatica o consolare trasmette ai fini della trascrizione copia degli atti e dei provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero all'ufficiale dello stato civile del comune in cui l'interessato ha o dichiara che intende stabilire la propria residenza, o a quello del comune di iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o, in mancanza, a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita, ovvero, se egli è nato e residente all'estero, a quello del comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno. Gli atti di matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi, saranno inviati ad entrambi i comuni, dando ad essi comunicazione del doppio invio. Nel caso in cui non è possibile provvedere con i criteri sopra indicati, l'interessato, su espresso invito dell'autorità diplomatica o consolare, dovrà indicare un comune a sua scelta."
- 81)** R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.928 dubita che gli atti formati all'estero relativi a cittadini italiani siano inseriti necessariamente nei registri dello stato civile italiano; ebbene, invero il dubbio non può concernere i casi in cui l'atto sia stato formato dall'autorità consolare o diplomatica italiana all'estero.
- 82)** Resta evidente che l'ufficiale dello stato civile dovrà svolgere le opportune verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio richiesti dal nostro ordinamento giuridico, fermo restando

il limite dell'ordine pubblico. Sulla questione, R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.186.

- 83)** Il comma dodicesimo dell'art.12 recita che "quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione eseguita nel modo stabilito dall'articolo 22." Il nuovo Massimario (par. 16.1 cpv. 1) conferma una tale impostazione.
- 84)** La circolare n.5 del 22 maggio 2008 dispone che " in caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano innanzi alle autorità di tale paese deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni". Sul punto, *Le nuove procedure dello stato civile* op. cit. p.64.
- 85)** Rileva R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.186 che siffatti adempimenti sono a carico dell'ufficiale dello stato civile incaricato anche nell'ipotesi in cui organo mittente sia una autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, esprimendo il consueto rifiuto nelle fattispecie di cui all'art.18 o.s.c..
- 86)** Si ricorda in particolare, l'ipotesi (avente una qualche diffusione) del matrimonio all'estero in cui uno degli sposi, cittadino italiano, sia legato in Italia da un precedente matrimonio, con evidente violazione del disposto dell'art.86 c.c. in ordine al requisito della libertà di stato. Al contrario di altre fattispecie di contrarietà a disposizioni interne, secondo l'impostazione del Ministero dell'Interno (Massimario par.16.1.2 cpv. 6), il secondo matrimonio deve anch'esso essere trascritto nei registri dello stato civile e produce tutti gli effetti del matrimonio valido, sino a quando almeno non venga impugnato ed annullato. Tale assunto appare essere espressione del *favor matrimonii* che anima il legislatore del codice civile (art.117 c.c.), laddove prevede appunto che il matrimonio contratto in violazione dell'art. 86 c.c. possa essere impugnato solo da alcuni soggetti esattamente legittimati, con l'effetto che sino alla caducazione pronunciata dall'autorità giudiziaria esso permane valido ed efficace. Il matrimonio non perde, infatti, la sua validità sino a quando non sia stato impugnato e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento. Nessuna valutazione potrà esprimere l'ufficiale di stato civile competendo all'autorità giudiziaria il giudizio al riguardo, con l'effetto che di tale matrimonio potranno essere rilasciate, prima della sua caducazione, tutte le richieste certificazioni. Un tale indirizzo ha suscitato perplessità tra gli ufficiali dello stato civile (espressi da R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.188) e tra i teorici della materia (R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.934, secondo il quale vi è una violazione dell'ordine pubblico internazionale; aggiunge quest'ultimo Autore che sarebbe "illogico" che la regola fosse quella di avviare un'azione giudiziaria per espungere una trascrizione che ben avrebbe potuto non essere eseguita). E' evidente per converso l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di segnalazione al Procuratore della Repubblica per gli adempimenti di competenza l'avvenuta trascrizione di un siffatto matrimonio sia di ordine civilistico, sia penalistico in relazione al reato di bigamia; in questo senso, Cass. 2001, n.5537 in Ced Cassazione ed ancor prima Cass. 19 ottobre 1957 e 11 ottobre 1967 sentenze entrambe citate da S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile* op. cit. p.294, che si occupa anch'egli della questione (anche a p.64 dello stesso volume), segnalando che ben potrebbero i coniugi del primo matrimonio aver ottenuto un divorzio all'estero prima di aver contratto il nuovo matrimonio (sempre all'estero) ed essere in attesa della trascrizione di essa nei registri dello stato civile. Quest'ultimo Autore (S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.320) segnala, poi, che da un punto di vista numerico è interessante poi la questione del matrimonio religioso contratto all'estero da italiani o italiano e straniera. Vanno distinte al riguardo due ipotesi: la prima si verifica allorché si tratta di matrimonio religioso avente effetti civili nello stato straniero, esso può essere trascritto nei registri dello stato civile come matrimonio civile celebrato da italiano all'estero; il secondo caso si verifica allorché venga celebrato un matrimonio puramente canonico all'estero, atto che in presenza dei requisiti di validità e di una valida espressione di volontà deve essere trascritto nei registri direttamente (se la trasmissione diretta è effettuata nei cinque giorni) o con le modalità di cui all'accordo tra lo Stato Italiano e la Santa Sede ratificato con la legge n.121 del 25 marzo 1985 all'art.8 n.1 se tardivo (richiesta di ambedue i coniugi o di uno di essi che sia a conoscenza della richiesta e non si opponga).
- 87)** Sulla questione, S. ARENA *Le nuove procedure dello stato civile*, op. cit. p.293, i quale rammenta il necessario rispetto in occasione della trascrizione di un matrimonio formato all'estero delle condizioni indicate nelle molteplici Convenzioni internazionali.

- 88)** In *Stato civ.* 2001, aprile, p. 282 e ss.. Sul punto diffusamente cfr. R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.179; G.M. RICCIO *Degli atti dello stato civile formati all'estero* in *AAVV Il nuovo ordinamento dello stato civile* cit., p. 64 e ss.;); R. PANOZZO *Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127)* in *Stato civ It.* 2001, settembre, p. 662 (2^aparte), cit. p. 750-751. G.SABEONE *Revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile* in *Nuove Leggi civ. commentate*, 2001, n. 1-2, p. 24 e ss. afferma che i criteri di cui all'art. 17 o.s.c. sono "precisi". Tale asserzione è evidentemente non condivisibile proprio perché i detti canoni appaiono *nel loro complesso* gravidi di incertezze.
- 89)** Sui poteri di rifiuto in tale ipotesi, R. CALVIGIONI *Matrimonio degli italiani all'estero: pubblicazione e trascrizione* op. cit. p. 9.
- 90)** Nello stesso senso nel mio contributo *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile*, p. 341.
- 91)** Sul punto R. PANOZZO *Un primo confronto tra il R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile) e il d.P. R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127)* in *Stato civ It.* 2001, ottobre (2^aparte), cit. p. 750-751.
- 92)** L'ipotesi più frequente è naturalmente quella della separazione dei beni.
- 93)** Sul punto, R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.197.
- 94)** L'art. 51 r.d. 1238/1939 prevedeva altresì che gli atti dovessero esser trasmessi al Ministero degli affari esteri per il successivo inoltramento all'ufficio dello stato civile competente.
- 95)** Sulle modalità di traduzione G. CASONI *La traduzione degli atti formati all'estero da autorità straniera e da valere in Italia: una questione controversa* in *Stato civile* 2005 p. 664.
- 96)** R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.182.
- 97)** R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.937.
- 98)** In tale caso sarà possibile solo un aggiornamento anagrafico. Sulla questione, R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.937-938.
- 99)** La norma così recita: "1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano".
L'art. 64 o.s.c., inoltre, così recita: "2. Quando contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio gli sposi dichiarano di riconoscere figli naturali, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di matrimonio. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218".
- 100)** M.C. ANDRINI *L'autonomia negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale* in *Vita Notarile*, 1996, 1, p. 3; ID. *Atti dello stato civile in Tratt. Di dir. priv.* Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, p. 1000-1001; R. CAFARI PANICO *Lo straniero e l'ordinamento dello stato civile* in op. cit. p.921; E. CALO' *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* cit. p. 1-31; ID. *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* in *Notariato*, 2001, 6, p. 611 e ss.; R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* in *Trattato Notarile* diretto da F. Preite, vol. 2, 2011 p. 51; V. DE PAOLA *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato* Milano, 2002, Tomo I, p. 101; L. DI LORENZO *Il regime patrimoniale dei coniugi nel diritto internazionale privato* in *Trattato Notarile* diretto da F. Preite, vol. 1, 2011 p.205; A. DI SAPIO *Sulla pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi stranieri* in *Dir. fam. e pers.* 2007, p.1737 (nota a decr. trib. Monza del 31

marzo 2007); M. DOGLIOTTI *I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato* in *Dir. pers.e fam.*,1997, p. 297; G. LIOTTA *Un altro passo verso la conoscenza dell'art.69 del d.p.r. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile*, op. cit. p.200; P. LONGO *I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale (note a Cass. Sez. I ord. 9 maggio –16 luglio 2005, n. 15092)* in *Studi e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato*, 2006, n.1 p.648; F. P. LOPS *I rapporti patrimoniali tra coniugi* in AAVV *La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, a cura di M. IEVA, Milano, 2001, p. 169; L. MILONE *Il nuovo diritto internazionale privato ed il Notaio* in *Vita Not.* 1996, 2, p. 637; F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.693; ID. *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p.632; ID. *Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato* Milano, 1998, p. 19 e ss; ID. *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.112; ID. *Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile* in *Riv. Not.* 1996, p. 179; F. TACCINI *La trascrizione delle convenzioni matrimoniali* in *Notariato* 2003 p. 283; P.M. VECCHI *La scelta della legge regolatrice il regime patrimoniale dei coniugi* in *Famiglia* 2003, p. 70; I. VIARENGO *Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti* in *Riv. Not.* 2000, 5, p. 1127; ID. *Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi* in *Trattato Notarile* diretto da F. Preite, vol. 1, 2011 p.789; U. VILLANI *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato* in *Giustizia civile*,1996, p. 445; A. ZACCARIA *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia formata dai coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all'estero* in *Studium iuris* 2006, p.677.

Di recente sulle questioni in argomento E. CALO' *La pubblicità della professio iuris e delle convenzioni matrimoniali degli stranieri* op. cit., p.100.

- 101)** Sulle questioni di diritto intertemporale, P. LONGO *I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale* op. cit. p. 654, secondo il quale è opinabile che l'interprete possa utilizzare i nuovi criteri di collegamento offerti dalla disciplina del 1995 per colmare le lacune della disciplina previgente. Sul punto la Suprema Corte (in data 24 gennaio 2007 n.1609 in *Riv. Not.* 2007 n.5 p.1166) con riferimento alla disciplina previgente alla riforma del diritto internazionale privato ha affermato che, nelle ipotesi in cui le rispettive leggi siano inconciliabili tra loro (come nel caso all'esame del giudice di legittimità tra la legge austriaca che dispone la separazione dei beni quale regime legale e la legge italiana che attribuisce tale ultimo ruolo invece alla comunione dei beni) i rapporti patrimoniali tra coniugi devono essere regolati, al pari dei rapporti personali dalla ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio. Di recente sul punto, Cass. 24 gennaio 2007 n.1609 in *Riv. Not.* 2007 p. 1167.
- 102)** L'espressione è di P. LONGO *I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale* op. cit. p. 658, il quale segnala la possibilità di effetti paradossali.
- 103)** E. CALO' *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato*, op. cit., p. 611 e ss., il quale segnala con grande approfondimento le perplessità che la materia suscita per il "gioco" dei rinvii, richiamando in modo plastico "qualche gioco dell'Oca di infantile memoria".
Si segnala per l'estremo interesse dell'argomento *de iure condendo* e per i riflessi che l'evoluzione indicata potrà avere anche sui registri dello stato civile e sulla pubblicità degli *status* E. CALO' *Le convivenze registrate nelle legislazioni dei Paesi dell'Unione Europea* in *Riv. Not.* 2000, 5, p. 1059 e *amplius* ID. *Le convivenze registrate in Europa – verso un secondo regime patrimoniale della famiglia – Commissione Studi Unione Europea del Consiglio Nazionale del Notariato*, Milano, 2000 e da ultimo ID. *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* cit. p. 11.
In generale sui rapporti di famiglia nel diritto internazionale privato, cfr. T. BALLARINO *Il nuovo diritto internazionale privato della famiglia* in *Fam. e Dir.* 1995, 5, p. 487 e G. CONETTI *I rapporti di famiglia nella riforma del diritto internazionale privato* in *Fam. e Dir.* 1995, 4, p. 313.
- 104)** *Amplius* in E. CALO' *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* cit., p. 615 il quale con serie e condivisibili argomentazioni giunge a questo esito: "1) coniugi forniti di due cittadinanze diverse, ma che siano anche cittadini italiani (esempio: Tizio è francese, Tizia è svedese e ambedue sono cittadini italiani): *prevale la cittadinanza comune*; 2) coniugi che abbiano due cittadinanze comuni, fra cui quella italiana (

esempio: Tizio e Tizia sono tutti e due sia francesi che italiani): *prevale la cittadinanza dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata*; 3) coniugi che abbiano una cittadinanza in comune e uno dei due possieda anche quella italiana (Tizio e Tizia sono francesi e Tizia è anche italiana): *prevale la cittadinanza comune.*”

- 105)** Può rammentarsi che anche nel nuovo Regolamento dello stato civile l’obbligo di trasmissione di atti e provvedimenti formati all’estero difetta di oggettività nell’individuazione dell’ufficiale di stato civile destinatario (art. 17). Analizza con grande approfondimento i canoni per l’individuazione della prevalente localizzazione della vita familiare ed i rapporti di essa con la “residenza” I. VIARENGO *Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti*, cit., p. 1134-1140.
- 106)** In questo senso, F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.695
- 107)** In tal senso E. CALO’ *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* cit., p. 615. In particolare, tra i quesiti che tale dichiarazione pone, si possono evidenziare i seguenti: qual è la forma di tale “dichiarazione”? Va annotata nei registri dello stato civile prima della stipula dell’atto notarile al quale essa si riferisce? Va trascritta nei registri immobiliari, ove necessario? Invero, ritengo che la “dichiarazione” sulla localizzazione non sia altro che l’accordo dei coniugi sulla legge applicabile e che essa contenga invece di un diretto richiamo dell’ordinamento di riferimento per i rapporti patrimoniali, un richiamo indiretto, discendente dall’individuazione della detta localizzazione e dall’applicazione conseguente degli articoli 29 e 30 L.218/1995. A tale “dichiarazione” si applicherà necessariamente la disciplina dell’“accordo”. I. VIARENGO *Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti*, cit., p. 1145, suggerisce il ricorso alla “dichiarazione” in ipotesi di variazione della localizzazione della vita familiare”.
- 108)** F. SALERNO CARDILLO *Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato*, cit. p. 24; P. LONGO *I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale* op. cit. p. 656.
- 109)** F. SALERNO CARDILLO *Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull’attività notarile*, cit., p. 185.
- 110)** P. LONGO *I rapporti patrimoniali tra coniugi nelle vecchie e nelle nuove norme di conflitto: legge applicabile e diritto intertemporale* op. cit. p. 656; F. SALERNO CARDILLO *La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)* op. cit. p. 633.
- 111)** F. SALERNO CARDILLO *La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)* op. cit. p. 633, rileva che una tale scelta è fortemente consigliabile nelle ipotesi nelle quali i coniugi abbiano diversa cittadinanza o più cittadinanze.
- 112)** F. P. LOPS *I rapporti patrimoniali tra coniugi* in AAVV *La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 175; M. DOGLIOTTI *I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato* op. cit., p. 302; U. VILLANI *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 455-456, il quale affronta il rapporto fra le due norme segnalando l’ipotesi in cui i due coniugi entrambi cittadini italiani, uno dei quali sia residente all’estero, possono accordarsi per scegliere una legge diversa da quella italiana. Segnala il carattere di “relictio storico” dell’art. 161 c.c., in uno con la “dubbia utilità”, qualora fosse applicabile il diritto italiano, di ricorrere a tale disposizione che permette il riferimento a norme straniere alle quali “non si è sottoposti, purché non generico, ma concretamente riprodotto” il Calò in *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato*, cit. p. 618. Diffusamente sul punto, F. SALERNO CARDILLO *La forma dell’accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p. 634, il quale afferma che l’art. 161 c.c. “opera qualora si applichi la legge italiana, e più precisamente il suo diritto materiale interno; consente ai coniugi di regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso una recezione negoziale delle singole norme straniere espressamente – e non genericamente – richiamate, con la conseguenza che le stesse continueranno ad avere applicazione anche nel caso in cui la legge straniera dalla quale erano state tratte dovesse subire delle modifiche” e che l’art. 30 della Legge n. 18 del 1995 “si muove su un piano internazionalprivatistico, consentendo la scelta di una determinata legge straniera; determina l’applicazione

dell'intera normativa straniera scelta, e non delle singole norme, con la conseguenza che ogni sua modifica avrà immediata efficacia nei confronti dei coniugi che l'abbiano scelta; ricorrendone i presupposti, può consentire ai coniugi. Di recente E. CALO' *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* op. cit. p. 19 segnala che l'art. 161 c.c. andrebbe in realtà riferito alla impossibilità di creare regimi patrimoniali atipici.

- 113)** F. P. LOPS *I rapporti patrimoniali tra coniugi* in AAVV *La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 176; M. DOGLIOTTI *I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato* op. cit., p. 301; U. VILLANI *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato*, op. cit., p.455.
- 114)** In tal senso, E. RUSSO *Le convenzioni matrimoniali* in *Commentario Codice Civile* Milano, 2004, p. 516. Invero, una tale osservazione non pare probante proprio per l'introduzione di uno specifico principio di libertà delle forme degli atti che hanno accesso ai registri dello stato civile, come è agevole desumere dal dettato dell'art. 12 o.s.c..
- 115)** I. VIARENGO *Autonomia della volontà e rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto internazionale privato* Padova, 1996 p. 214.
- 116)** Per tutti i riferimenti si rinvia a F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p. 636, nota 11.
- 117)** S. MARCHETTI *Riforma dell'ordinamento di stato civile e pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi: importanti novità e problemi irrisolti* op. cit. p. 1293. La dichiarazione di scelta, insomma, viene trattata al pari della separazione dei beni.
- 118)** In tal senso, di recente anche F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p. 636, il quale ribadisce che l'accordo in questione ha certo le caratteristiche delle convenzioni matrimoniali: a) riguarda i rapporti patrimoniali tra coniugi; b) ha una caratteristica programmatica, concernendo la futura regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i disponenti; c) ad esso sono collegate le esigenze di salvaguardia tipiche delle convenzioni matrimoniali. L'opinione da me sostenuta era già stata espressa nello stesso tenore anche nei miei contributi *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* op. cit., p. 341 e ss. e *Ordinamento dello Stato civile* voce del *Dizionario Enciclopedico del Notariato* p. 373 e ss.. Nello stesso senso anche V. DE PAOLA *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, op. cit. p. 110, testo postumo, nel quale l'Autore ammette di aver mutato opinione dopo aver letto le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile come novellate. Ricorda al proposito che se il minore è stato ammesso a contrarre matrimonio, ove si ritenga che un tale accordo è convenzione matrimoniale, egli potrà liberamente stipularlo. La soluzione è stata ripresa di recente da R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.63. Criticamente sul punto, G. LIOTTA *Un altro passo verso la conoscenza dell'art.69 del d.p.r. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile*,op. cit. p. 207.
- 119)** Sul punto F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p. 641-642. In contrario, non pare condivisibile S. MARCHETTI *Riforma dell'ordinamento di stato civile e pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi: importanti novità e problemi irrisolti* op. cit. p. 1294 quando afferma che la sufficienza della mera dichiarazione scritta in ipotesi di accordi che non sarebbero riconducibili nell'ambito convenzionale proprio perché non darebbero luogo a convenzioni di tipo assoluto. La forma delle convenzioni dipende invero piuttosto non dal carattere dell'assolutezza o meno del suo contenuto. F. SALERNO CARDILLO *Le convenzioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.122 distingue dal punto pubblicitario le convenzioni che precedono l'acquisto da quelle che lo seguono. Siffatta opinione è stata autorevolmente ribadita di recente da E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.239-241. Qualora piuttosto la convenzione matrimoniale sia stipulata all'estero fra un cittadino italiano ed una straniera e concerna l'adozione del regime patrimoniale vigente colà, l'accordo sarà valido se sarà rispettata la forma dell'atto in quel Paese ritenuta idonea a attribuirgli validità. In ogni caso la forma minima dell'atto scritto dovrà comunque essere rispettata. La forma dell'accordo sarà considerata idonea, insomma, purché sia rispettata quella prevista dalla legge scelta o da quella del luogo ove l'accordo è stipulato (M.C. ANDRINI *L'autonomia*

negoziale dei coniugi nella riforma del diritto internazionale privato con particolare riguardo alla modifica delle convenzioni matrimoniali e dei patti conseguenti alla separazione personale cit., p. 8; ID. *Atti dello stato civile in Tratt. Di dir. priv.* Rescigno, 4, Tomo 3, Torino, 1997, p. 1000-1001.), nel rispetto tuttavia del principio del favor validitatis. I requisiti di validità formale e sostanziale della convenzione stipulata sono regolati dalla legge che disciplina i rapporti patrimoniali tra i coniugi al tempo del rogito secondo il disposto degli art. 29 e 30 della Legge 1995 /218: si tratterà insomma o della legge scelta o della legge “rinviata”, secondo i criteri già ricordati. In tal senso, F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.122. La delicatezza della materia in dissonanza con quanto sin ora esposto impone però oggi la ricerca di un maggiore rigore dell'analisi della questione della forma delle convenzioni matrimoniali stipulate all'estero. Le valutazioni degli studiosi e dei pratici seguono allora un tale percorso intellettuale.

- 120)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.122, il quale sottolinea la grande differenza tra le due soluzioni: taluno, minorenni, infatti che non ha la capacità secondo la legge nazionale dei coniugi potrebbe averla secondo la diversa norma che regola i rapporti patrimoniali tra coniugi; basta richiamare ad esempio l'art. 165 c.c. laddove è statuito che colui che è ammesso a contrarre matrimonio è altresì capace di stipulare le relative convenzioni matrimoniali.
- 121)** F. SALERNO CARDILLO *Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile* cit., p. 194, il quale afferma che “la convenzione di scelta perde efficacia”. L'Autore ha mutato tale orientamento nell'opera successiva *Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 23, nella quale rileva che un'analisi più approfondita lo ha condotto a “ritenere che anche in ipotesi di perdita della cittadinanza o modifica della residenza tali convenzioni di scelta rimangano in vita” e ciò sulla base della prevalenza della volontà coniugale, del tenore letterale della norma che privilegia la connessione di cittadinanza o di residenza al tempo dell'opzione ed, infine, la diversa impostazione dell'istituto disciplinato dall'art. 46 della Legge 1995/218.
- 122)** L. MILONE *Il nuovo diritto internazionale privato ed il Notaio*, cit., p. 654.
- 123)** In tal senso cfr. U. VILLANI *I rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato*, cit., p. 455-456; F. P. LOPS *I rapporti patrimoniali tra coniugi in AAVV La condizione di reciprocità La riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*, cit., p. 175; I. VIARENGO *Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti*, cit., p. 1145-1146; M. DOGLIOTTI *I rapporti familiari nel nuovo diritto internazionale privato in Dir. pers.e fam.*, 1997, p. 302; F. SALERNO CARDILLO *Regime patrimoniale tra i coniugi nel diritto internazionale privato*, cit., p. 23; E. CALO' *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* cit., p. 617, il quale trae conferma dell'orientamento che afferma la stabilità dell'accordo dal fatto che nel progetto di riforma del diritto internazionale privato i coniugi avrebbero potuto stabilire la permanenza – con espressa disposizione - della convenzione sulla legge applicabile anche in caso di mutamento della cittadinanza, della residenza o del domicilio (art. 16, comma 5 del progetto) nonché dal fatto che il dato comparativistico “più vicino” è espressione di una linea di tendenza in tal senso.
- Particolarmente delicato è il problema, logicamente distinto da quello sin ora trattato del mutamento della legge applicabile; si rinvia sul punto alla approfondita trattazione di I. VIARENGO *Problemi di individuazione della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi e ruolo della volontà delle parti*, cit, p. 1146-1148.
- 124)** F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.706.
- 125)** F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.707, il quale rileva che ad esempio qualora la legge applicabile sia quella italiana andrebbe verificata la conformità della convenzione all'art.161 c.c., se in altre parole enunci in modo concreto il contenuto dei patti con i quali i coniugi intendono regolare i loro rapporti patrimoniali. Altrimenti si verificherebbe il caso di una convenzione matrimoniale generica e come tale invalida..
- 126)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.124; l'opinione è stata ripresa successivamente dallo stesso Autore in *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.707-708.

- 127)** L'espressione citata è di F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.124.
- 128)** Si rinvia al contributo di F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.707 e ss. più volte ricordato per i molteplici esempi in esso riproposti.
- 129)** E. CALO' *Rapporti patrimoniali fra coniugi nel diritto internazionale privato* cit., p. 619, affrontando il problema della lettura combinata dell'art. 30 della Legge 1995/218 e dell'art. 19 o.s.c. afferma: "a) la nuova disciplina riguarda i soli stranieri residenti, destinatari della nuova disciplina dello stato civile; b) la pubblicità costituisce un onere a carico dei coniugi; c) una volta attuata tale pubblicità, il regime (opponibilità, ecc.) è evidentemente eguale a quello dei cittadini".
- 130)** F. SALERNO CARDILLO *Regime patrimoniale tra coniugi nel diritto internazionale privato*, cit. p. 35; ID. *Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile*, cit., p. 201, in entrambi i lavori auspica la possibilità della trascrizione del matrimonio degli stranieri, celebrato all'estero, individuando in attesa di tale modifica, parzialmente introdotta dal nuovo ordinamento dello stato civile, l'emersione della scelta attraverso la pubblicità immobiliare. Lo stesso auspicio è ribadito dall'Autore in *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.115.
- 131)** In ipotesi di cittadini comunitari una siffatta discriminazione appare ancor meno accettabile. Sulla questione, F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.698.
- 132)** In questo senso, F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.115, il quale formula con riferimento ai due cittadini stranieri, ancorché comunitari, residenti all'estero, due ipotesi; la prima nella quale uno dei coniugi pur soggetti ad un regime patrimoniale (legalmente o in virtù di convenzione) dal quale discende la separazione dei beni, intende acquistare in Italia un immobile rendendo tale regime opponibile ai creditori del coniuge non acquirente; e la seconda fattispecie nella quale uno dei coniugi pur soggetti ad un regime patrimoniale (legalmente o in virtù di convenzione) dal quale discende la separazione dei beni che prevede per gli atti di disposizione immobiliare a pena di invalidità il consenso di ambedue, ha interesse a che detto regime sia opponibile ai terzi in modo che l'invalidità di un atto di disposizione immobiliare compiuto senza il suo consenso dall'altro coniuge, sia loro opponibile.
- 133)** A. ZACCARIA *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia formata dai coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all'estero* op. cit., p.680, esprime forti perplessità sulla praticabilità in concreto della soluzione che ammette il ricorso al sistema della pubblicità immobiliare per inidoneità ad un siffatto scopo dei modelli "tramite i quali vengono formate le note ai sensi dell'art. 2659 c.c. " e che "si dovrebbe esigere la modifica dei modelli". Non pare che in realtà la modulistica inibisca la creazione di una nota di trascrizione nei termini proposti, attesa la notevole duttilità del cd. quadro D. Rimedio peggiore del male sarebbe quello di escludere alla fattispecie in esame qualsiasi forma di pubblicità.
- 134)** L'obiezione è stata formulata da F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.116.
- 135)** M.C. ANDRINI *L'autonomia privata dei coniugi tra status e contratto* op. cit. p.54.
- 136)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.118.
- 137)** F. SALERNO CARDILLO *Rapporti patrimoniali tra i coniugi nel nuovo diritto internazionale privato e riflessi sull'attività notarile*, cit., p. 201-208; ID *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.118. La posizione è stata poi accolta anche da V. DE PAOLA *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato* Milano, 2002, Tomo I, p. 111, il quale auspicava l'accesso ai registri dello stato civile anche dei matrimoni contratti all'estero dai cittadini stranieri non residenti..
- 138)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.126 afferma che in caso in cui la convenzione non abbia la forma di atto pubblico, in occasione del deposito i coniugi potrebbero "reiterarla" in forma pubblica. Nello stesso senso di recente R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.54.

- 139)** In generale, è auspicio di S. MARCHETTI *Riforma dell'ordinamento di stato civile e pubblicità dei rapporti patrimoniali tra coniugi: importanti novità e problemi irrisolti* op. cit. p. 1299 che si possa realizzare un'interazione dei registri dello stato civile con i registri immobiliari.
- 140)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.120 segnala che le indicazioni in relazione all'ordinamento giuridico di riferimento dovranno essere tanto più precise quanto più il regime patrimoniale si differenzi da quello vigente in Italia e che potrebbe essere privo di qualsiasi interesse descrivere un regime del tutto analogo a quello della comunione legale dei beni. L'Autore inoltre, premessa l'esistenza di un preciso dovere deontologico per il notaio rogante di "verificare con la dovuta diligenza la veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti in ordine al regime patrimoniale", afferma che in caso di dichiarazioni non veritiere siffatta non veridicità non possa essere opposta ai terzi che vi abbiano fatto affidamento. Resta sempre salvo il fatto che il terzo sia "sempre legittimato a far valere l'effettivo regime operante tra i coniugi," (corsivo dell'Autore) "ancorché diverso da quello risultante dalla trascrizione". A tale proposito sarà preferibile (seppur non certamente necessario) che la dichiarazione resa in atto in ordine al regime applicabile venga resa da entrambi i coniugi, anche a mezzo procura. Sarà, peraltro, sempre possibile la rettifica delle dichiarazioni non veritiere anche unilateralmente da parte del coniuge che le abbia rese.
- 141)** F. SALERNO CARDILLO *Esempi e casi pratici in materia di opponibilità ai terzi del regime patrimoniale tra coniugi regolato da legge straniera con riferimento ai diritti reali immobiliari* in op. cit. p.698. L'Autore ricorda che il giudice di legittimità (sez. I 28 novembre 1998 n.12098), con riguardo al diverso ambito della separazione personale per la quale non era prevista alcuna forma di pubblicità nei registri dello stato civile prima dell'entrata in vigore del Regolamento, ha affermato che le esigenze di opponibilità sono assicurate dall'ordinario sistema pubblicitario offerto dai registri immobiliari in occasione della trascrizione degli atti relativi a singoli beni che abbiano un maggiore rilievo economico (beni mobili registrati e immobili). L'opinione è stata ripresa altresì da R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.60 e da L. DI LORENZO *Il regime patrimoniale dei coniugi nel diritto internazionale privato* op. cit. p.276, nonché da M. MAZZOTTA *Brevi note sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero*, op. cit. p.1117.
- 142)** L'espressione è tratta dalla ricordata circolare Miacel 2/2001. Sul punto, A. ZACCARIA *La pubblicità del regime patrimoniale della famiglia formata dai coniugi stranieri che abbiano contratto matrimonio all'estero* op. cit., p.678.
- 143)** Va, comunque, ricordato che l'annotazione presuppone solo di massima un atto iscritto o trascritto. Sebbene tale sia la regola generale è possibile infatti rinvenire alcune ipotesi nelle quali si deve provvedere all'annotazione pur in assenza di un atto regolarmente trascritto o iscritto. Sulla questione diffusamente, D. BERLOCO *Il sistema delle annotazioni sugli atti dello stato civile* op. cit. p. 566 ricorda l'annotazione del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana da parte di una donna che ne era stata privata per effetto di matrimonio con uno straniero. Ed ancora i decreti di cambiamento di nome e/o del cognome devono essere annotati previa trascrizione (art. 28 lett. f o.s.c.); i provvedimenti di rettifica di cui all'art.95 o.s.c. devono essere annotati senza trascrizione. Ed infine, si chiede l'Autore medesimo quali siano le ragioni che hanno spinto il legislatore a non imporre la trascrizione delle sentenze di dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità, di disconoscimento di paternità, di contestazione della legittimità e reclamo della legittimità.
- 144)** Condivide la critica alla posizione ministeriale F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit. p. 645. E' dello stesso avviso anche E. CALO' *I rapporti patrimoniali tra coniugi aventi diversa cittadinanza nel sistema del diritto internazionale* op. cit. p.21 e ID. in *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero* cit.. Di recente sul punto, I VIARENGO *Art. 30 Rapporti patrimoniali tra coniugi* op. cit. p. 810, la quale segnala il processo di comunitarizzazione avviato dal Trattato di Amsterdam.
- 145)** Decreto del Tribunale di Venezia del 15 settembre 2006 n.470, cit., con nota di M. CASTELLANETA, pronuncia riportata anche nella parte motiva da F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.114-115 e poi ripresa da E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.252. La decisione trova conferma nel decreto del Tribunale di Monza del 31 marzo 2007 pubblicata in *Riv. Not.* 2007 p.1171 con nota di R. ZISA *Sulla legge regolatrice dei rapporti patrimoniali da parte di coniugi cittadini stranieri e annotazione a margine dell'atto di matrimonio*, cit. ed in *Dir. fam. e pers.* 2007

- p.1736 con nota di A. DI SAPIO *Sulla pubblicità del regime patrimoniale tra coniugi stranieri* op. cit.; nello stesso senso, Tribunale di Torino decreto del 14 maggio 2009, op. cit. p.1112 con nota di M. MAZZOTTA *Brevi note sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni contratti all'estero*, nonché in *Dir. Fam.* 2010 p.200 con nota di G. LIOTTA *Un altro passo verso la conoscenza dell'art.69 del d.p.r. 396 del 2000 presso gli archivi dello stato civile*,cit.; E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.254 ricorda l'analogo decreto del Tribunale di Parma del 19 ottobre 2009 inedito, riguardante due cittadini albanesi. Nello stesso senso, Trib. Saluzzo 10-11 agosto 2010 in *Guida dir.* 2010 fasc. 41 p.49, cit. riportato da G. FUCCILLO *Giustizia e religione* op. cit. p. 164. Ed ancora R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.59 alla nota 8 ricorda altresì i decreti del trib. Mantova 16 marzo 2010, Trib. Massa 22 luglio 2010, non pubblicati, cit..
- 146)** Decreto del Tribunale di Venezia del 15 settembre 2006 n.470, cit., con nota di M. CASTELLANETA e riportata anche in F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.114-115 e da E. CALO' *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, op. cit. p.252. In senso opposto un decreto del Tribunale di Padova del 19 gennaio 2009 (non pubblicato), già ricordato, riportato da R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.177, ha ribadito – *rara avis* – la legittimità dell'operato dell'ufficiale dello stato civile che ha espresso il rifiuto.
- 147)** Lettura critica proposta oggi in forma più completa rispetto alla primigenia stesura effettuata nei miei contributi *Il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Considerazioni generali e riflessi sull'attività notarile* cit., p. 341 e ss. e *Ordinamento dello Stato civile* cit. p.373 e ss..
- 148)** Pubblicata in *Riv. Not.* 2007 p.1171, cit.. Nel decreto or ora citato, si sottolinea che non può, comunque, escludersi la pubblicità della convenzione matrimoniale successiva al matrimonio celebrato all'estero da due stranieri residenti in Italia, proprio perché anche in tale ipotesi essa “si rende indispensabile quale forma di pubblicità dell'opponibilità dell'atto ai terzi”.
- 149)** Si rileva che nella circolare il parere del Consiglio di Stato è indicato come datato 12 luglio 2011.
- 150)** La questione è stata affrontata di recente da R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero*, op. cit. p.51.
- 151)** F. SALERNO CARDILLO *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.126; tesi ripresa di recente da R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.54.
- 152)** Il pensiero corre a questioni di grande complessità quale in via esemplificativa la convenzione matrimoniale di diritto francese di comunione universale con clausola di attribuzione integrale al coniuge superstite; sul punto diffusamente R. DE FALCO *Convenzioni matrimoniali poste in essere in un ordinamento straniero* op. cit. p.65. Sulla questione L. DI LORENZO *Il regime patrimoniale dei coniugi nel diritto internazionale privato* op. cit. p.205
- 153)** Nello stesso senso, F. SALERNO CARDILLO *La forma dell'accordo di scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (art. 30, Legge n. 218 del 1995)*, op. cit..p.644; ID. *Le convezioni matrimoniali provenienti dall'estero* op. cit., p.113; E. CALO' *Sulla trascrizione dei matrimoni fra stranieri contratti all'estero*, op. cit.. Di seguito, condivide l'opinione in questione criticando aspramente l'opinione ministeriale S. ARENA *La trascrizione in Italia degli atti relativi ai cittadini stranieri (art. 19 del d.P.R. 396/2000): problematiche* op. cit., p. 819.
- 154)** L'auspicio era stato formulato anche da E. CALO' *La pubblicità della professio iuris e delle convenzioni matrimoniali degli stranieri*, op. cit. p.101.
- 155)** Si rileva che nella circolare il parere del Consiglio di Stato è indicato come datato 12 luglio 2011.
- 156)** In tali casi era normalmente sino ad oggi opposto dall'ufficiale dello stato civile richiesto un rifiuto; sul punto, R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.174.
- 157)** Si segnala che con la Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 18/7/2007 n. 40 prot.200707422-15100/397 il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato la sussistenza di alcune richieste di trascrizione di provvedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio ottenuti in Olanda attraverso la c.d. procedura del “divorzio lampo”; ai sensi della legge olandese è, infatti, possibile che in relazione ad un vincolo matrimoniale, precedentemente registrato in Italia, i coniugi decidano di trasformare il matrimonio in

convivenza registrata mediante semplice comunicazione all'ufficiale dello stato civile. Tale convivenza registrata può poi essere cessata senza particolari formalità, con atto notarile e gli ex coniugi richiedono poi la trascrizione della cessazione degli effetti del matrimonio in Italia. Lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la c.d. procedura del "divorzio lampo" olandese, o simile, appare chiaramente non trascrivibile nei registri dello stato civile innanzitutto, nel caso di matrimonio tra cittadini italiani, in quanto la legge applicabile, ex art. 29 L. 218/1995 è quella italiana e pertanto nessun riconoscimento può essere concesso a fattispecie normative al momento al di fuori dell'ordinamento giuridico nazionale; soluzione analoga vale per un matrimonio tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero, nel caso in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in Italia.

Nel caso in cui la normativa olandese fosse invece applicabile (come in caso di matrimonio tra un italiano ed un olandese con vita matrimoniale prevalentemente localizzata in Olanda), è stato affermato nella ricordata circolare che non è comunque trascrivibile in Italia sia la decisione di "derubricare" il vincolo da matrimonio a convivenza registrata, sia il successivo provvedimento di scioglimento della convivenza registrata, chiaramente contraria all'ordine pubblico italiano il quale, in relazione al matrimonio, riconosce il divorzio o la separazione, ma non la trasformazione del vincolo in un diverso istituto.

Anche l'atto di cessazione degli effetti della convivenza registrata appare non trascrivibile, non esistendo nell'ordinamento italiano la figura della convivenza registrata, con conseguente impossibilità di fatto di trascrivere sia l'inizio della medesima sia la sua cessazione ed inoltre, la procedura vigente in detto Paese è utilizzata al fine di evitare il controllo giudiziale sul divorzio e proprio tale intento lo pone inevitabilmente in contrasto con l'ordine pubblico italiano il quale, anche nelle ipotesi di divorzio congiunto richiede comunque un controllo giudiziario sulle condizioni del divorzio.

- 158)** La materia va trattata analogamente anche con riguardo agli atti di morte.
- 159)** Ipotesi diversa è quella di cui all'art. 15 o.s.c. che sotto la rubrica "Dichiarazioni rese all'estero" dispone quanto segue: "1. Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani nati o deceduti all'estero sono rese all'autorità consolare. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono farsi secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali competenti, se ciò è imposto dalla legge stessa. In questi casi copia dell'atto è inviata senza indugio, a cura del dichiarante, all'autorità diplomatica o consolare."
- 160)** In entrambe le fattispecie il ruolo del notaio è evidente.
- 161)** R. CALVIGIONI *Stato civile, stranieri e diritto internazionale privato* op. cit. p.183. Va ricordato, secondo il Massimario (par. 16.1 cpv. 3) che l'atto di nascita del minore, nato all'estero al di fuori del matrimonio, deve essere trascritto riportando la indicazione dei genitori del bambino senza alcuna precisazione (se non presente nell'atto) in merito alla circostanza se vi sia stato o non riconoscimento e circa le eventuali modalità di questo.

(Riproduzione riservata)